

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABBATE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nell'area di Tocco Caudio — comune della provincia di Benevento di circa duemila abitanti — non si ricevono i programmi televisivi della Rete Tre della concessionaria RAI spa;

nello stesso comune, assolutamente insoddisfacente è la ricezione degli altri canali, resa possibile, peraltro, solo attraverso la installazione — a spese degli stessi cittadini — di un ripetitore di bassa portata;

al disagio dei cittadini di Tocco Caudio, i quali assolvono con precisione e puntualità all'obbligo del pagamento del canone, si aggiunge l'ulteriore sacrificio — possibile solo a pochissimi utenti — di attivare costosi collegamenti sostitutivi (antenne paraboliche);

la situazione è chiaramente in violazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1988, che obbliga la Rai ad assicurare il servizio in ogni centro con popolazione inferiore ai cinquecento abitanti e ad assicurare la ricezione dei programmi della terza rete su non meno dell'ottantacinque per cento di ogni realtà territoriale regionale —:

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare attraverso soluzioni tecniche idonee, ai cittadini di Tocco Caudio la perfetta ricezione di tutti i programmi Rai.

(4-10467)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che effettivamente nel comune di Tocco Caudio (BN) i segnali provenienti dagli impianti di Monte Vergine e di Benevento giungono parzialmente schermati.*

Per ovviare ai disagi lamentati dagli abitanti, la Concessionaria ha chiesto a questo Ministero l'autorizzazione per l'installazione di ripetitori TV1, TV2 e TV3.

Tale richiesta è stata trasmessa all'Ispettorato Territoriale della Campania, competente per territorio, al fine della verifica della compatibilità elettromagnetica con l'emittenza privata autorizzata.

L'esame tecnico ha dato esito positivo relativamente ai soli impianti TV1 e TV2, per i quali, in data 15 gennaio 1999, si è provveduto a rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio e sperimentale.

Per quanto concerne invece l'impianto TV3, risultato, dalle verifiche tecniche espletate, incompatibile con l'emittenza privata autorizzata, si è provveduto a richiedere alla RAI un nuovo progetto tecnico esecutivo.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ALOI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

in relazione al concorso pubblico a 235 posti di funzionario amministrativo indetto con decreto ministeriale 23 novembre 1994 (bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1994) quali siano i motivi che ostacolano l'assunzione, garantita dalla legge finanziaria per il 1997 e assicurata dal suddetto ministero, dei candidati idonei, i quali, dopo avere ricevuto,

nel dicembre 1998, un telegramma che invitava gli stessi a comunicare al ministero l'ordine di preferenza delle sedi, non hanno più avuto notizie relative all'assunzione;

se sia a conoscenza che coloro che hanno contattato il ministero telefonicamente per chiedere i motivi del protratto silenzio si sono sentiti rispondere dai funzionari addetti che, attualmente, non si sapeva se e come sarebbe avvenuta tale assunzione, dato che si era « chiesto parere alla Funzione Pubblica circa le modalità relative alle nuove assunzioni », e cioè se le stesse dovessero avvenire, almeno in parte, con contratti *part-time* o con contratti di formazione;

se non ritenga che la situazione creata provochi sicuramente la lesione di un'aspettativa giuridicamente rilevante dei candidati risultati idonei nel suddetto concorso, i quali hanno atteso invano, per oltre un anno, la suddetta assunzione (garantita — va ribadito — dalla legge finanziaria per il 1997, dai funzionari del ministero e dal dipartimento della funzione pubblica), che sembrava imminente nel dicembre del 1998 grazie alla ricezione dei suddetti telegrammi, ma poi svanita nel nulla in un brevissimo arco di tempo;

se non ritenga di dovere rimuovere gli ostacoli di ordine burocratico o di altro tipo che si frappongono all'assunzione degli idonei in questione, consentendo così che gli interessati possano vedere soddisfatta la loro legittima aspirazione ad un posto di lavoro. (4-22274)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente che il comma 18 dell'articolo 39 della legge n. 449/97, così come modificato dall'articolo 22, lettera d) della legge n. 448/98, dispone che le assunzioni di personale, presso la Pubblica Amministrazione, devono avvenire per il 75 per cento a tempo pieno e per il rimanente 25 per cento a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro.*

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito dell'interessamento di questa Am-

ministrazione, ha espresso parere favorevole affinché, per la copertura del 25 per cento delle assunzioni programmate per il biennio 1998/1999, venisse proposta, previa verifica di mobilità, l'assunzione con contratto part-time agli idonei di graduatorie concorsuali valide.

Tale tipo di assunzione, quindi, potrà essere offerta, sempre previa verifica di mobilità, anche agli idonei del concorso a 235 posti di funzionario amministrativo VIII q.f.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

APOLLONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale situazione della categoria dei mutilati e degli invalidi del lavoro non si presenta di certo facile per chi la vive in prima persona;

gli interessi morali, materiali e sociali di quest'ultimi, nonché le loro rivendicazioni, sono spesso poco considerate e tutelate dalle istituzioni italiane;

sono infatti molti gli aspetti legislativi ancora non definiti. Appare all'interrogante vergognosa l'interminabile, assurda attesa della riforma della legislazione sul « collocamento obbligatorio » -:

se non ritenga opportuno assumere quanto prima le iniziative al fine della eliminazione del divieto di cumulo tra prestazioni « Inail » e prestazioni d'invalidità erogate dall'Inps;

se non ritenga opportuno procedere quanto prima alla corretta applicazione dei meccanismi per rivalutazione delle rendite;

quali siano le valutazioni in ordine al ritardo ormai *ultra* decennale della riforma della legislazione sul « collocamento obbligatorio »;

se non ritenga sia giunto il momento per procedere all'aggiornamento delle

norme che disciplinano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

se non creda che l'assistenza sociale necessiti quanto prima di una riforma;

se non creda che sia l'intero settore assistenziale a necessitare di profonde revisioni e ristrutturazioni;

se non ritenga opportuno appoggiare il definitivo sbocco legislativo che assicuri ai mutilati ed invalidi del lavoro di essere finalmente beneficiati da specifici interventi previdenziali, sanitari, assistenziali e fiscali. (4-10990)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.*

Il processo di riforma che investe lo stato sociale nonché gli impegni assunti dal Governo con la legge finanziaria 1999, si riflettono necessariamente sulle scelte strategiche e sull'evoluzione della missione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro.

In connessione, pertanto, con i mutamenti intervenuti nello scenario giuridico-istituzionale e socio-economico di riferimento, è emersa l'esigenza di una ridefinizione complessiva del quadro programmatico generale dell'Istituto, le cui linee essenziali sono state chiaramente prospettate nel documento approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, nella seduta del 24 maggio 1999.

Merita, al riguardo, sottolineare che le prospettive delineate nel « collegato ordinamentale » di recente approvazione, in tema di revisione della normativa sull'assicurazione infortuni e malattie professionali, esprimono un forte potenziale innovativo che consentirà di apportare, con carattere di organicità, significative modifiche al complesso impianto della disciplina che regola le materie istituzionalmente attribuite alla competenza di questo Ente. Il legislatore, infatti, ha demandato al Governo l'attuazione, mediante la normazione delegata, delle linee portanti del nuovo assetto normativo, fissando al riguardo ter-

mini precisi e rapidi per l'esercizio della delega (nove mesi). Tra i principi guida tratteggiati nel citato collegato sul lavoro, emergono una serie di innovazioni riferite in particolare a fattispecie per le quali sono state auspiccate dall'onorevole interrogante interventi di modifica.

Si segnalano, al riguardo, la previsione di una ridefinizione del sistema di rivalutazione delle rendite, con l'introduzione di un meccanismo di adeguamento annuale alla variazione dell'indice dei prezzi e conseguente scomputo di tali incrementi in sede di applicazione del meccanismo di rivalutazione vigente, la revisione in materia di cumulo tra la rendita INAIL e prestazioni a carico dell'INPS.

A completare tale quadro intervengono, inoltre, la previsione di un piano di riordino delle tariffe INAIL, volto a riequilibrare il peso sostenuto dai vari settori produttivi, l'estensione della copertura assicurativa al danno biologico e alla categoria dei lavoratori parasubordinati, la riforma strutturale del sistema contributivo vigente nella gestione agricoltura, la ridefinizione della disciplina prevista dall'articolo 55 della legge 88/89, al fine di ricondurre entro limiti definiti il potere dell'INAIL di rettificare i propri provvedimenti di erogazione delle prestazioni, l'introduzione della disciplina dell'infortunio « in itinere ».

Per quanto attiene, inoltre, l'auspicata riforma del collocamento dei disabili, si rappresenta che è stata approvata la legge 12 marzo 1999, n. 68, che introduce nuove norme per il diritto al lavoro degli stessi.

In merito, infine, alla necessità di potenziare efficacemente piani di intervento in materia di prevenzione, sono previsti tra i criteri direttivi, cui il Governo dovrà informare il proprio operato, provvedimenti volti a sostenere e finanziare — attraverso la destinazione di risorse economiche dell'INAIL — programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese del settore agricolo e artigianale alle normative sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

APOLLONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

al fine di migliorare le condizioni del trattamento per i lavoratori, risultano tuttora precari, in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, alcune componenti fondamentali, quali le assicurazioni, le prestazioni Inps ed Inail e, non ultima, il collocamento al lavoro dei disabili;

nel campo assicurativo, si ritiene che dovrebbero essere assicurati i controlli da parte delle strutture a ciò preposte dalla normativa esistente, considerando che oggi l'eventualità di un controllo è quasi pari alla possibilità di vincere alla lotteria, perché gli ispettorati del lavoro sono paurosamente carenti di organico e perché le aziende sanitarie locali offrono pochissima professionalità idonea allo scopo;

manca l'elaborazione di un testo unico sugli infortuni, che non dovrebbe comunque limitarsi a rideterminare l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale;

manca un'assicurazione che garantisca al lavoratore anche cure adeguate: protesizzazione e riabilitazione, sia fisica che psicologica, rieducazione professionale, reinserimento al lavoro;

inoltre, manca un adeguamento delle rendite infortunistiche liquidate dall'Inail indipendentemente dalla variazione delle retribuzioni;

manca tuttora la formazione di una cultura della prevenzione dei rischi da lavoro, oggi considerati quasi inevitabili e connaturati con l'attività lavorativa, anche partendo dalla scuola, ed una capillare azione contro il fenomeno del lavoro nero e degli appalti, vecchie forme di sfruttamento della manodopera che hanno tuttora una posizione centrale tra le cause all'origine degli infortuni e delle malattie professionali;

per quanto concerne il cumulo tra prestazioni Inps/Inail, si sollecita viva-

mente l'abrogazione dell'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995 n. 335, frutto di una confusione sulla natura delle prestazioni erogate dall'Inail e su quella delle pensioni d'invalidità, che ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni d'inabilità di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'Inps, liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia liquidata dall'Inail;

infine, manca una riforma che garantisca l'effettivo inserimento lavorativo del disabile, seguendo un preciso percorso che dalla riabilitazione fisica a quella psicologica ed attraverso la rieducazione professionale consenta al lavoratore disabile il reinserimento nel ciclo produttivo —:

se intenda provvedere, entro tempi brevi, a promuovere le riforme sopra indicate;

quali soluzioni intenda promuovere, nel caso non sia del parere di avviare le riforme suggerite, per risolvere la mole di problemi che attualmente interessano i lavoratori. (4-18226)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.*

Il processo di riforma che investe lo stato sociale nonché gli impegni assunti dal Governo con la legge finanziaria 1999, si riflettono necessariamente sulle scelte strategiche e sull'evoluzione della missione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro.

In connessione, pertanto, con i mutamenti intervenuti nello scenario giuridico-istituzionale e socio-economico di riferimento, è emersa l'esigenza di una ridefinizione complessiva del quadro programmatico generale dell'Istituto, le cui linee essenziali sono state chiaramente prospettate nel documento approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, nella seduta del 24 maggio 1999.

Merita, al riguardo, sottolineare che le prospettive delineate nel « collegato ordinamentale » di recente approvazione, in tema

di revisione della normativa sull'assicurazione infortuni e malattie professionali, esprimono un forte potenziale innovativo che consentirà di apportare, con carattere di organicità, significative modifiche al complesso impianto della disciplina che regola le materie istituzionalmente attribuite alla competenza di questo Ente. Il legislatore, infatti, ha demandato al Governo l'attuazione, mediante la normazione delegata, delle linee portanti del nuovo assetto normativo, fissando al riguardo termini precisi e rapidi per l'esercizio della delega (nove mesi). Tra i principi guida tratteggiati nel citato collegato sul lavoro, emergono una serie di innovazioni riferite in particolare a fattispecie per le quali sono state auspiccate dall'onorevole interrogante interventi di modifica.

Si segnalano, al riguardo, la previsione di una ridefinizione del sistema di rivalutazione delle rendite, con l'introduzione di un meccanismo di adeguamento annuale alla variazione dell'indice dei prezzi e conseguente scomputo di tali incrementi in sede di applicazione del meccanismo di rivalutazione vigente, la revisione in materia di cumulo tra la rendita INAIL e prestazioni a carico dell'INPS.

A completare tale quadro intervengono, inoltre, la previsione di un piano di riordino delle tariffe INAIL, volto a riequilibrare il peso sostenuto dai vari settori produttivi, l'estensione della copertura assicurativa al danno biologico e alla categoria dei lavoratori parasubordinati, la riforma strutturale del sistema contributivo vigente nella gestione agricoltura, la ridefinizione della disciplina prevista dall'articolo 55 della legge 88/89, al fine di ricondurre entro limiti definiti il potere dell'INAIL di rettificare i propri provvedimenti di erogazione delle prestazioni, l'introduzione della disciplina dell'infortunio « in itinere ».

Per quanto attiene, inoltre, l'auspicata riforma del collocamento dei disabili, si rappresenta che è stata approvata la legge 12 marzo 1999, n. 68, che introduce nuove norme per il diritto al lavoro degli stessi.

In merito, infine, alla necessità di potenziare efficacemente piani di intervento in materia di prevenzione, sono previsti tra i

criteri direttivi, cui il Governo dovrà informare il proprio operato, provvedimenti volti a sostenere e finanziare — attraverso la destinazione di risorse economiche dell'INAIL — programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese del settore agricolo e artigianale alle normative sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

APOLLONI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

tutte le prestazioni previdenziali, assicurative o assistenziali vengono rivalutate automaticamente tranne la rendita infortunistica erogata dall'Inail, il cui adeguamento resta bloccato fino al raggiungimento di una variazione delle retribuzioni di almeno il 10 per cento per un'assurda interpretazione dell'articolo 11 della legge n. 412 del 1991;

tuttavia, la rendita non è un regalo, bensì un risarcimento di cui lo stesso lavoratore paga il costo ricevendo un minor salario;

i superstiti delle vittime degli incidenti sul lavoro continuano ad essere penalizzati rispetto al riconoscimento delle prestazioni per invalidità erogate dall'Inps e questo per un assurdo divieto di cumulo tra queste e la rendita Inail stabilito dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, benché si tratti di prestazioni aventi carattere segnatamente diverso;

infatti, mentre le prestazioni erogate dall'Inail derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale dagli eventuali danni fisici o alla salute, causati dall'attività lavorativa e si caratterizzano quindi, con l'eccezione dell'indennità temporanea, per il loro carattere risarcitorio,

diversamente le prestazioni pensionistiche hanno natura sostitutiva del salario;

oggi invece, si verifica che, mentre nel caso di un incidente coperto da assicurazione privata la vittima potrà percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel caso di un incidente sul lavoro, al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'Inail azzerando la contribuzione versata all'Inps;

di fatto, quindi, è stata cancellata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sostituita da una pensione erogata dall'Inail per consentire un risparmio all'Inps;

è, ad avviso dell'interrogante, vergognoso il fatto che un lavoratore, il quale perde il posto di lavoro a causa di un infortunio, o la sua famiglia nel caso di un incidente mortale, non abbiano diritto di percepire sia la rendita Inail che la pensione di inabilità dell'Inps;

la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali raccolta nel testo unico n. 1124 del 1965 è ormai inadeguata alle mutate esigenze produttive ed è indispensabile che gli interventi operati dalla giurisprudenza siano concretamente raccolti dal legislatore;

i controlli da parte delle strutture preposte alla reale attuazione delle norme di prevenzione sono quasi inesistenti: oggi l'eventualità di un controllo è quasi pari alla possibilità di vincere alla lotteria, perché gli ispettorati del lavoro sono paurosamente a corto di organici e perché le aziende sanitarie locali hanno pochissime professionalità idonee allo scopo;

andrebbe incentivata la formazione di una cultura della prevenzione dei rischi da lavoro, anche partendo dalla scuola ed attivata una capillare azione contro il fenomeno del lavoro nero e degli appalti, vecchie forme di sfruttamento della manodopera che hanno tuttora una posizione centrale tra le cause all'origine degli infortuni e delle malattie professionali;

l'ormai imminente approvazione della legge sul collocamento al lavoro dei disabili, organica e ben articolata, rischia in fase di attuazione di non garantire ai disabili stessi l'effettivo reinserimento lavorativo -:

se intenda inserire, nell'ambito della legge finanziaria 1998, norme dirette ad eliminare la soglia del 10 per cento nella variazione delle retribuzioni medie convenzionali per dar luogo alla rivalutazione delle rendite Inail;

se intenda inserire, nell'ambito della legge finanziaria 1998, norme dirette ad eliminare il divieto di cumulo tra prestazioni Inps e rendite Inail introdotto dalla legge n. 335 del 1965 in caso di incidenti mortali e per l'insorgere di invalidità che precludano la possibilità di svolgere attività lavorativa;

se ritenga opportuno porre mano concretamente ad una revisione della normativa sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali che non si limiti a rideterminare, con qualche piccola differenza o con qualche redistribuzione delle risorse esistenti l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, ma che, piuttosto, garantisca al lavoratore anche cure adeguate, quali la protesizzazione e la riabilitazione sia fisica che psicologica, la rieducazione professionale, il reinserimento al lavoro;

se vi sia l'intenzione di elaborare un piano di interventi in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo maggiori controlli nelle aziende, incentivazioni e finanziamenti per l'approntamento delle misure di sicurezza previste dalla legge, introduzione nei programmi didattici dello studio della normativa antinfortunistica;

se intenda in un futuro prossimo consentire ai rappresentanti delle categorie dei disabili di partecipare alla formazione dei provvedimenti di attuazione della normativa sul collocamento al lavoro dei disabili in corso di approvazione da parte del Parlamento;

che fine abbiano fatto la tutela del lavoro e dei lavoratori;

se si possa ancora parlare di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

se il lavoro possa ancora considerarsi di fondamentale importanza, visto l'articolo 1 della Costituzione italiana.

(4-19831)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.*

Il processo di riforma che investe lo stato sociale nonché gli impegni assunti dal Governo con la legge finanziaria 1999, si riflettono necessariamente sulle scelte strategiche e sull'evoluzione della missione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro.

In connessione, pertanto, con i mutamenti intervenuti nello scenario giuridico-istituzionale e socio-economico di riferimento, è emersa l'esigenza di una ridefinizione complessiva del quadro programmatico generale dell'Istituto, le cui linee essenziali sono state chiaramente prospettate nel documento approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, nella seduta del 24 maggio 1999.

Merita, al riguardo, sottolineare che le prospettive delineate nel « collegato ordinamentale » di recente approvazione, in tema di revisione della normativa sull'assicurazione infortuni e malattie professionali, esprimono un forte potenziale innovativo che consentirà di apportare, con carattere di organicità, significative modifiche al complesso impianto della disciplina che regola le materie istituzionalmente attribuite alla competenza di questo Ente. Il legislatore, infatti, ha demandato al Governo l'attuazione, mediante la normazione delegata, delle linee portanti del nuovo assetto normativo, fissando al riguardo termini precisi e rapidi per l'esercizio della delega (nove mesi). Tra i principi guida tratteggiati nel citato collegato sul lavoro, emergono una serie di innovazioni riferite in particolare a fattispecie per le quali sono state auspiccate dall'onorevole interrogante interventi di modifica.

Si segnalano, al riguardo, la previsione di una ridefinizione del sistema di rivalutazione delle rendite, con l'introduzione di un meccanismo di adeguamento annuale alla variazione dell'indice dei prezzi e conseguente scomputo di tali incrementi in sede di applicazione del meccanismo di rivalutazione vigente, la revisione in materia di cumulo tra la rendita INAIL e prestazioni a carico dell'INPS.

A completare tale quadro intervengono, inoltre, la previsione di un piano di riordino delle tariffe INAIL, volto a riequilibrare il peso sostenuto dai vari settori produttivi, l'estensione della copertura assicurativa al danno biologico e alla categoria dei lavoratori parasubordinati, la riforma strutturale del sistema contributivo vigente nella gestione agricoltura, la ridefinizione della disciplina prevista dall'articolo 55 della legge 88/89, al fine di ricondurre entro limiti definiti il potere dell'INAIL di rettificare i propri provvedimenti di erogazione delle prestazioni, l'introduzione della disciplina dell'infortunio « in itinere ».

Per quanto attiene, inoltre, l'auspicata riforma del collocamento dei disabili, si rappresenta che è stata approvata la legge 12 marzo 1999, n. 68, che introduce nuove norme per il diritto al lavoro degli stessi.

In merito, infine, alla necessità di potenziare efficacemente piani di intervento in materia di prevenzione, sono previsti tra i criteri direttivi, cui il Governo dovrà informare il proprio operato, provvedimenti volti a sostenere e finanziare — attraverso la destinazione di risorse economiche dell'INAIL — programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese del settore agricolo e artigianale alle normative sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

ogni ufficiale e/o sottufficiale specializzato rappresenta una risorsa per le istituzioni e l'Arma nel caso specifico;

un sottufficiale pilota dei Carabinieri rappresenta un investimento da parte dell'amministrazione che ha il dovere di tutelare ed impiegare nel migliore dei modi;

da circa cinque anni il mar. pil. Fabio Pirrera è impiegato in un ente territoriale presso il quale la sua specializzazione resta inutilizzata;

la situazione attualmente oltre ad avere assunto dei seguiti di carattere legale, di fatto priva l'amministrazione di un pilota già formato;

la situazione potrebbe essere stata generata da una interpretazione propria dei regolamenti —:

se intenda intervenire al fine di evitare spiacevoli sviluppi sia di carattere legale sia etico-professionale per il personale interessato e l'Arma in generale;

se intenda chiarire la posizione del mar. Pirrera per impiegarlo il prima possibile nella specialità per la quale è stato formato. (4-20771)

RISPOSTA. — *Il Maresciallo pilota Pirrera, a seguito della sua richiesta di essere reimpiegato nell'attività di volo del servizio aereo dell'Arma, venne sottoposto, nel marzo del 1996, a prove tendenti ad accertare la sua capacità operativa, essendo trascorso un certo periodo nel quale il Sottufficiale non aveva svolto attività di volo. All'epoca, però, il livello posseduto risultò « appena sufficiente », tanto da non ritenere opportuno accogliere la sua istanza, tenuto conto della soddisfacente situazione numerica di personale che si riscontrava in quell'anno nel citato servizio. Successivamente, nell'agosto del 1996 fu sottoposto a ulteriori prove al fine di verificare la sua idoneità a pilotare l'elicottero AB 206, risultando però non idoneo dal punto di vista tecnico-professionale.*

In conseguenza di quanto sopra, il Sottufficiale ha intrapreso una articolata azione giudiziaria innanzi alla Magistratura ordinaria e amministrativa.

In particolare, in data 27 marzo 1997 il Pirrera ha proposto ricorso giurisdizionale

innanzi al TAR del Lazio avverso il rigetto dell'istanza volta ad ottenere il proprio reimpiego presso il Servizio Aereo dell'Arma, mentre in data 24 febbraio 1998 ha impugnato, presso lo stesso Tribunale amministrativo, la decisione che lo escludeva dall'attività semestrale di volo. Inoltre, in data 4 marzo 1998, il medesimo Sottufficiale ha presentato una querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di militari dell'Arma che, a suo dire, avrebbero contribuito con i loro comportamenti al suo allontanamento dai Reparti di volo.

È evidente, quindi, che tale situazione non consente all'Amministrazione della Difesa, al momento, di prendere alcuna decisione sino alla definizione dei diversi procedimenti.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BIELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 del testo unico del regio decreto del 16 maggio 1932, n. 819 reca disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della marina —:

se intenda fornire informazioni circa l'applicazione di tale norma del suddetto decreto;

quali siano i parlamentari o gli ex parlamentari che in base a tale norma sono stati nominati o promossi ufficiali di complemento della marina e le date dei relativi decreti di nomina o promozione. (4-22416)

RISPOSTA. — *L'articolo 4 del Regio decreto n. 819/1932 prevede il conferimento, senza concorso, del grado di Guardiamarina (corrispondente a Sottotenente) e seguenti fino a quello di Capitano di Corvetta (corrispondente a Maggiore) a quei cittadini che, muniti del prescritto titolo di studio, si dimostrino, per la loro particolare competenza, affidabili e capaci per poter operare nell'ambito della Marina militare.*

Può essere, altresì, conferito il grado di Capitano di Fregata (Tenente Colonnello) ai cittadini, muniti di titoli superiori a quelli suindicati, che godano fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della Marina.

Può, infine, prescindersi dal possesso dei titoli di studio per il conferimento del grado ai cittadini che possiedono comprovata ed alta competenza in discipline nautiche. Questi ultimi non possono, comunque, essere nominati Ufficiali di complemento nel Corpo sanitario della Marina militare (Medici e farmacisti).

La nomina di cui trattasi è attualmente subordinata al parere favorevole della Commissione ordinaria di Avanzamento che procede ad una valutazione delle qualità suppletive richieste ai candidati (fama indiscussa, particolare competenza eccetera).

In base alle disposizioni del menzionato Regio Decreto, sono stati nominati Ufficiali di Complemento i seguenti parlamentari ed ex parlamentari della Repubblica:

Capitano di Corvetta (SM) G. ZAMBERLETTI in data 10.07.84;

Capitano di Fregata (CP) G. CARTA in data 17.05.84;

Capitano di Fregata (CP) C. MANNINO in data 07.03.88;

Capitano di Fregata (CP) G. PRANDINI in data 15.03.91;

Capitano di Fregata (CM) F. COSSIGA in data 21.02.72;

Capitano di Fregata (CP) G. VIZZINI in data 23.08.91;

ove, con le sigle SM, CP, e CM rispettivamente si intende « Stato Maggiore », « Capitanerie di Porto » e « Commissariato Marina ».

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BORROMETI, DUILIO, LUCA, REPETTO, ALBANESE e GIANNOTTI. — Ai Ministri delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

a Modica opera l'Associazione di volontariato per disabili non autosufficienti

« Noi siamo », con sede nella via di San Giuliano-Sant'Elena, 22, che, meritoriamente, si occupa delle persone non in grado di adempiere, anche, temporaneamente, gli atti quotidiani della vita;

tale associazione, la cui attività è finanziata solo dai versamenti dei soci, ha chiesto di stipulare contratto di allaccio della linea telefonica indispensabile per lo svolgimento del suo servizio;

incredibilmente all'associazione in questione è stato imposto un contratto di categoria A (affari), con conseguente canone di importo ingente, poiché non sarebbe prevista alcuna ipotesi contrattuale per le associazioni di volontariato;

tale gravissimo comportamento della Telecom, connotato da deplorabile insensibilità nei confronti delle associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro, non può non essere stigmatizzato —:

quali iniziative intendano assumere per assicurare alle associazioni di volontariato condizioni di favore nella stipula dei contratti di allaccio della linea telefonica;

se non ritengano di condizionare la concessione per l'espletamento del servizio telefonico alla fissazione di tariffe di favore per le associazioni di volontariato.

(4-20892)

RISPOSTA. — Al riguardo, si fa presente che la Telecom Italia s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha riferito che essa ha sempre puntualmente applicato le tariffe telefoniche stabilite dal Ministero e, dal 7 gennaio 1999, data dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 dicembre 1998, n. 85, « Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale », quelle fissate dall'Autorità stessa.

La società ha precisato, inoltre, che non è prevista una categoria per le associazioni di volontariato le quali rientrano nella categoria « A ».

Infatti solo gli abbonati di categoria « B » (primo abbonamento in abitazione privata dove non viene svolta attività di affari o professionale) ed i nuovi abbonati residenziali hanno la facoltà di aderire alle condizioni tariffarie previste per l'utenza a basso traffico.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BOVA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il ministero del lavoro ha provveduto nel 1994 a bandire il concorso per 1.461 posti di assistenti amministrativi presso lo stesso dicastero e hanno presentato domanda di partecipazione circa 100.000 aspiranti;

sono trascorsi cinque anni e del concorso non si è saputo più alcunché, anzi da fonti giornalistiche e sindacali si apprende che non si intenda più svolgerlo;

migliaia di giovani sono in cerca di prima occupazione: è un dramma, questo, che si riversa sulle famiglie e di cui la comunità nazionale paga un alto costo sociale;

alimentare false aspettative di lavoro in tanti giovani disoccupati crea grande frustrazione e sfiducia nei confronti delle istituzioni;

nel mentre lo Stato si dota di strumenti normativi in direzione della trasparenza nella pubblica amministrazione per far sentire sempre più vicino il cittadino alle istituzioni, risulta inspiegabile l'atteggiamento di codesto ministero in ordine al « destino » dei 1.641 posti messi a concorso —:

quali iniziative intenda adottare in riferimento al concorso di cui in premessa e se non ritenga sia il caso di rendere pubblica ragione dei motivi che hanno portato a questa sorta di rinvio che si trascina ormai da tantissimo tempo.

(4-23604)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.*

Con decreto ministeriale del 16 dicembre 1994, pubblicato nella G.U. — IV serie speciale « Concorsi ed Esami n. 102 del 27.12.1994, è stato bandito un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1461 posti di Assistente Amministrativo, VI q.f., per il ruolo dell'Amministrazione Centrale e per il ruolo periferico.

Per tale concorso sono pervenute, a questo Ministero, migliaia di domande di partecipazione che hanno determinato, sul piano operativo, una serie di problemi legati alla loro istruttoria.

A ciò è da aggiungere l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 469/97, con il quale sono state conferite alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge n. 59/97 ed il conseguente D.P.C.M. 9 ottobre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 1999, con il quale sono state individuate, in via generale, le risorse da trasferire alle Regioni.

Per quanto sopra, si è reso necessario rinviare la pubblicazione della data per l'espletamento delle prove d'esame in vista del decentramento di funzioni, risorse umane e finanziarie e ridefinire, successivamente all'attuazione del decentramento, le piante organiche del Ministero, in relazione agli effettivi fabbisogni di personale.

Solamente dopo tali adempimenti, sarà possibile stabilire se sussistano i presupposti che giustificano l'espletamento del concorso in questione.

Si fa presente, infine, che sulla G. U. della Repubblica, IV serie speciale « Concorsi ed Esami » del 21 dicembre 1999 saranno pubblicate la data e la sede delle prove scritte.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BRUNETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la collaboratrice UNEP dottoressa Debora D'Acunzo, a seguito di interpello, è stata trasferita da Lanusei all'ufficio NEP di Empoli;

la corte di appello di Cagliari, lamentando difficoltà presso l'ufficio di Lanusei, vincola il nulla osta al trasferimento alla contestuale copertura del posto, chiedendo al ministero di far coincidere il trasferimento medesimo con il rientro in servizio del collaboratore UNEP Alessio Antonio;

in realtà, questa richiesta impedisce, di fatto, il trasferimento della dottoressa D'Acunzo perché il signor Alessio si è messo ininterrottamente in malattia dal 19 giugno 1998 non prendendo mai possesso del suo posto a Lanusei e si presume abbia intenzione di non farlo neppure in seguito se è vero, come afferma la stessa Corte d'Appello, che egli « è stato trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale nella sede di Cagliari con PDG del 17 gennaio 1997 »;

appare all'interrogante assurdo che una vicenda personale così apertamente e scandalosamente strumentale di un dipendente UNEP possa condizionare il legittimo diritto della dottoressa D'Acunzo di raggiungere la sua sede di nuova destinazione nel momento in cui, peraltro, ha più volte documentato il gravissimo disagio familiare per il ritardo del suo trasferimento —:

se non ritenga di dover tempestivamente intervenire per fare chiarezza sulla situazione anomala venutasi a determinare e, in ogni caso, dar corso immediato al già deciso trasferimento della dottoressa D'Acunzo, affermando, così, la legittimità delle decisioni delle istituzioni e ridando fiducia nello stato di diritto. (4-23197)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, la competente articolazione ministeriale ha riferito quanto segue.*

La dott.ssa Debora D'Acunzo, collaboratore UNEP in servizio nell'Ufficio Unico presso il Tribunale di Lanusei, con istanza del 16.9.1998 ha partecipato alla procedura di mobilità del personale per i posti vacanti di collaboratore UNEP, pubblicati con telex n. 11385/17354 del 4 agosto 1998.

All'esito della suddetta procedura, la nominata dipendente acquisiva punteggio utile per il trasferimento all'UNEP di Empoli,

sezione distaccata della Pretura circondariale di Firenze.

In data 18 febbraio 1999 la dott.ssa D'Acunzo, ai sensi dell'articolo 7 degli accordi per la mobilità del personale sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali in data 28 luglio 1998, riceveva, da questa Amministrazione, proposta di trasferimento per la suddetta sede, che veniva accettata dalla stessa in data 19 febbraio 1999.

Con P.D.G. 18 marzo 1999 veniva, quindi, formalizzato il trasferimento della nominata dipendente all'UNEP di Empoli.

Si precisa, al riguardo, che l'immissione in possesso nella nuova sede di servizio della dott.ssa D'Acunzo come per tutti gli altri dipendenti che hanno beneficiato del trasferimento, si perfezionerà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia.

I possessi anticipati, peraltro, sono già stati resi esecutivi per quei dipendenti che ne hanno fatto espressa richiesta e vi sia stato incondizionato parere favorevole del Capo dell'Ufficio (intendendosi per tale il Presidente di Corte di Appello).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

CANGEMI, STRAMBI, MAURA COSUTTA e GIORDANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (legge finanziaria per il 1992) all'articolo 11 ripristinava la cadenza annuale per la rivalutazione delle rendite Inail a decorrere dal 1° gennaio 1993 senza fissare alcuna variazione minima delle retribuzioni convenzionali;

la normativa prevedeva l'aggiornamento con appositi decreti dei contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi al fine di coprire le maggiori spese senza ulteriori aggravii per le casse dello Stato;

i molti cittadini interessati attendono la rivalutazione delle rendite ma questa

non interviene poiché a parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è condizionata dal superamento del limite minimo del dieci per cento della variazione delle retribuzioni convenzionali, limite previsto dall'articolo 20 della legge n. 41 del 1986;

tale condizione ad avviso degli interroganti è da ritenersi superata dalla citata legge n. 412 del 1991 che non prevede nessuna soglia percentuale oltre la quale è possibile dare corso alla rivalutazione;

in una nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale datata 7 agosto 1992 si afferma — discutibilmente — che l'articolo 11 della legge n. 421 del 1991 ha sì modificato la periodicità temporale della rivalutazione però senza cambiarne meccanismi di operatività che restano — a detta del ministero — ancorati alla soglia del dieci per cento;

ciò peraltro senza tenere conto che appunto tale limite era strettamente connesso alla scadenza biennale della rivalutazione, tant'è vero che la legge n. 251 del 10 maggio 1988, che prevedeva una cadenza annuale, fissava al contempo un limite del cinque per cento;

allo stato dei fatti e considerati gli attuali tassi di inflazione, i cittadini interessati alla rivalutazione delle rendite Inail dovrebbero attendere almeno sei anni;

appare dunque necessario ed urgente tornare allo spirito ed alla lettera della legge n. 421 del 1991 e permettere l'adeguamento delle rendite Inail al costo della vita ponendo fine ad una intollerabile penalizzazione ai danni di numerosissimi cittadini —;

se non ritenga opportuno assumere immediati provvedimenti per dare positiva soluzione al problema descritto. (4-13740)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.*

Il processo di riforma che investe lo stato sociale nonché gli impegni assunti dal Governo con la legge finanziaria 1999, si

riflettono necessariamente sulle scelte strategiche e sull'evoluzione della missione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro.

In connessione, pertanto, con i mutamenti intervenuti nello scenario giuridico-istituzionale e socio-economico di riferimento, è emersa l'esigenza di una ridefinizione complessiva del quadro programmatico generale dell'Istituto, le cui linee essenziali sono state chiaramente prospettate nel documento approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, nella seduta del 24 maggio 1999.

Merita, al riguardo, sottolineare che le prospettive delineate nel « collegato ordinamentale » di recente approvazione, in tema di revisione della normativa sull'assicurazione infortuni e malattie professionali, esprimono un forte potenziale innovativo che consentirà di apportare, con carattere di organicità, significative modifiche al complesso impianto della disciplina che regola le materie istituzionalmente attribuite alla competenza di questo Ente. Il legislatore, infatti, ha demandato al Governo l'attuazione, mediante la normazione delegata, delle linee portanti del nuovo assetto normativo, fissando al riguardo termini precisi e rapidi per l'esercizio della delega (nove mesi). Tra i principi guida tratteggiati nel citato collegato sul lavoro, emergono una serie di innovazioni riferite in particolare a fattispecie per le quali sono state auspiccate dall'interrogante interventi di modifica.

Si segnalano, al riguardo, la previsione di una ridefinizione del sistema di rivalutazione delle rendite, con l'introduzione di un meccanismo di adeguamento annuale alla variazione dell'indice dei prezzi e conseguente scomputo di tali incrementi in sede di applicazione del meccanismo di rivalutazione vigente, la revisione in materia di cumulo tra la rendita INAIL e prestazioni a carico dell'INPS.

A completare tale quadro intervengono, inoltre, la previsione di un piano di riordino delle tariffe INAIL, volto a riequilibrare il peso sostenuto dai vari settori produttivi, l'estensione della copertura assicurativa al danno biologico e alla categoria dei lavo-

ratori parasubordinati, la riforma strutturale del sistema contributivo vigente nella gestione agricoltura, la ridefinizione della disciplina prevista dall'articolo 55 della legge 88/89, al fine di ricondurre entro limiti definiti il potere dell'INAIL di rettificare i propri provvedimenti di erogazione delle prestazioni, l'introduzione della disciplina dell'infortunio « in itinere ».

In merito, infine, alla necessità di potenziare efficacemente piani di intervento in materia di prevenzione, sono previsti tra i criteri direttivi, cui il Governo dovrà informare il proprio operato, provvedimenti volti a sostenere e finanziare — attraverso la destinazione di risorse economiche dell'INAIL — programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese del settore agricolo e artigianale alle normative sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CHIAVACCI, ATTILI, CARBONI, DE-
DONI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il giovane Fabiano Tassi, nato a Sassari l'11 maggio 1975 ed ivi residente, il 15 maggio 1998 ha iniziato a prestare servizio civile ai sensi della normativa vigente sull'obiezione di coscienza presso la Croce rossa italiana - sottocomitato Versilia di Viareggio;

ai sensi della legge n. 662 del 1996 articolo 1, comma 110, ha chiesto successivamente (15 ottobre 1998) di essere trasferito per terminare il servizio presso la pubblica assistenza Croce blu di Sassari, a seguito della morte del nonno, essendo il Tassi membro del nucleo familiare composto da lui stesso e dai nonni materni Manus Giovanni Antonio Pietro e Angheleddu Maria Filomena. Tale richiesta non risulta ad oggi essere stata soddisfatta;

con la nota n. 133/3800/OC del 24 novembre 1998 il distretto militare di Firenze comunicava al Tassi la sospensione

dal servizio (Lisa) a decorrere dal 27 novembre, in attesa di riassegnazione. Tale sospensione è dovuta ad una nota di ricusazione della Croce rossa italiana di Viareggio (n. 1559/28/98 del 17 novembre 1998), le cui motivazioni non sono state mai esplicitate al Tassi, né dal distretto militare né dall'ente. Poiché la ricusazione da parte della Croce rossa italiana - sottocomitato Versilia di Viareggio è avvenuta dopo ben sei mesi dall'inizio del servizio da parte del Tassi, si deve ritenere che le ragioni addotte dall'ente siano attinenti a supposte mancanze di carattere disciplinare dello stesso Tassi. È da osservare che l'ente non ha comunque contestato all'obiettore tale eventuali comportamenti repressibili, diversamente da quanto previsto dal prontuario per la gestione degli obiettori di coscienza adottato dal ministero della difesa nel 1990 (paragrafo 9, procedimenti disciplinari);

alla data del 25 gennaio 1998 il Tassi è ancora in attesa della nuova assegnazione, onde poter terminare il proprio servizio civile —

se risultino le ragioni che hanno determinato la ricusazione dell'obiettore Fabiano Tassi da parte della Croce rossa italiana - sottocomitato Versilia di Viareggio;

quali siano le ragioni per le quali il distretto militare di Firenze non abbia avviato le procedure di contestazione dell'addebito e di difesa dell'obiettore previste dal prontuario per la gestione degli obiettori di coscienza adottato dal ministero della difesa nel 1990 (paragrafo 9, procedimenti disciplinari);

se il comportamento della Croce rossa italiana - sottocomitato Versilia di Viareggio sia competente con le norme vigenti in materia di servizio civile, e se comunque si ritenga necessario disporre un'immediata verifica in ordine alla corretta gestione degli obiettori da parte di codesto ente;

quali siano le ragioni per le quali, comunque, Fabiano Tassi non sia stato

ancora riassegnato ad altro ente, dopo ben due mesi di Lisa;

se la situazione familiare del Tassi sia meritevole di considerazione, anche ai sensi della legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 110. (4-21972)

RISPOSTA. — *In via preliminare occorre precisare che durante lo svolgimento del servizio presso la C.R.I. di Viareggio l'obiettore di coscienza Fabiano TASSI si è reso protagonista di numerosi episodi in cui il suo comportamento è risultato scorretto e decisamente censurabile.*

Infatti la sede viareggina della Croce Rossa ha dovuto notificare nel novembre 1998 al Distretto Militare di Firenze che il giovane era incorso in varie inadempienze (mancato rispetto degli orari, scambio arbitrario di turni, comportamento offensivo, turpiloquio, contrasti con volontari e addirittura lo scontro fisico con un responsabile dell'Ente) per le quali non avevano sortito alcun effetto sia i richiami verbali sia quelli scritti regolarmente notificati al giovane.

Il Comandante del Distretto Militare di Firenze, avendo acquisito sufficienti elementi di giudizio ed in linea con quanto consentito dal prontuario per la gestione degli obiettori, ha notificato la ricusazione all'interessato e contestualmente ne ha dato notizia alla Direzione Generale competente in materia (24 novembre 1998).

In base a ciò veniva disposto il trasferimento del giovane presso l'Azienda Ospedaliera di Pietra Ligure (SV) assicurando comunque al Tassi il prosieguo del servizio in un'area di impiego da questi espressamente gradita all'atto della domanda di servizio alternativo.

A garanzia di trasparenza e di imparzialità, l'Amministrazione ha disposto un'ispezione nei confronti della C.R.I. di Viareggio, benchè non sussistano elementi che lascino presumere disapplicazioni della Convenzione stipulata con l'Amministrazione, e nulla è emerso.

Infine, per quanto concerne la situazione familiare del giovane sulla quale l'interrogante si sofferma nella chiusa dell'interrogazione, l'Amministrazione non è in pos-

sesso di elementi conoscitivi sull'argomento e quindi non può fornire utile risposta in merito.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

COSTA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

il periodico il Monferrato n. 67 del 18 settembre 1998 pubblicava il seguente articolo dal titolo: «Pago la morte di mio figlio: Ha perso il figlio, l'unico figlio, in una sciagura aerea, nel cielo del Nepal. Ora a distanza di sei anni, oltre a non aver ottenuto nessun risarcimento, si trova a dover pagare le spese di giudizio per la causa intentata ai danni della compagnia aerea, la Pakistan International Airways: dodici milioni che la sesta sezione civile del Tribunale di Milano gli ha imposto di risarcire in solido con altre tre parti. È la disavventura che sta vivendo in questi giorni un insegnante in pensione, il professor Emilio Ballerini. Settantotto anni, vedovo, Ballerini vive solo nella villetta che fino a sei anni prima aveva diviso con il figlio Marco. ... Marco Ballerini, quaranta anni, ginecologo, lavorava all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, ed era titolare di uno studio medico in via Vigliani. "A distanza di sei anni sono morto un'altra volta" spiega Emilio Ballerini con la voce rotta dal dolore. ... Il Tribunale civile di Milano motiva tale decisione per l'intervenuta decadenza del diritto di chiedere il risarcimento del danno per essere stata l'azione promossa dopo l'avvenuto decorso di due anni dal sinistro, termine fissato da una normativa del 1932, conosciuta come Convenzione di Varsavia. ... "Dopo un paio di colloqui con i legali della compagnia, avevo dato tutto in mano all'avvocato. Ogni tanto ci sentivamo e lui mi diceva che le cose sarebbero andate per le lunghe; la cosa mi lasciava indifferente, visto che io ero rimasto solo con il mio dolore. Poi dopo sei anni è arrivata la brutta notizia. ... Me l'hanno ucciso due volte; la beffa oltre la disgrazia. Tutte le domeniche vado al ci-

mitero ma non posso nemmeno piangere mio figlio. Lui non c'è, non me l'hanno restituito, le sue spoglie sono rimaste in Nepal". Pare che il suo avvocato abbia presentato ricorso alla sentenza del tribunale. "Non so se riuscirò a vivere ancora sei anni per conoscere l'esito dell'appello, per sapere se era giusto che pagassi la morte di Marco"... » -:

se il Governo sia a conoscenza della vicenda sopra esposta e se non ritenga opportuno acquisire ulteriori notizie e adottare idonei interventi affinché al dolore incommensurabile di una tale tragedia non si debbano aggiungere rabbia, sgomento e sconforto per un risarcimento che ha l'amaro sapore di una beffa. (4-20016)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, il Ministero degli Affari Esteri ha riferito che la salma di Marco Ballerini non è mai stata ritrovata, così come testimonia la presenza del nome del connazionale — insieme a quello degli altri dispersi — fra quelli scolpiti su una monumentale lapide eretta in Nepal, sul luogo della sciagura. È per tale motivo che, come afferma il padre, le spoglie non sono mai state rimpatriate.

Per quanto attiene alla vicenda giudiziaria oggetto del presente atto ispettivo, il Presidente della VI sezione civile del Tribunale di Milano, dopo aver esaminato gli atti della causa, ha riferito quanto segue.

Con vari atti di citazione (che radicavano i giudizi poi riuniti nn. 16731/93, 16732/93, 17919/93, 21519/93, 17062/94, 23217/94) e con vari atti di intervento di altri soggetti, alcuni attori, tra cui il prof. E. Ballerini, convenivano in giudizio la PIA-PAKISTAN INTERNATIONALE AIRLINES, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essi subiti a causa del disastro aereo avvenuto nel cielo di Kathmandu, Nepal, in data 28 settembre 1992.

La PIA costituendosi in giudizio, eccitava, in alcuni giudizi, tra i quali quello promosso dal prof. Ballerini, la decadenza degli attori dall'azione e dal diritto al risarcimento del danno, alla luce del disposto dell'articolo 21 della Convenzione di Var-

savia, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 841/1932: nel merito, aggiungeva articolate conclusioni.

Con ordinanza in data 22 ottobre 1997 il Tribunale ordinava la separazione di alcune delle cause promosse, fra cui quella di E. Ballerini, dalle altre cause (che proseguono in fase istruttoria avanti al G.I. dott.ssa Calendino) e decideva le prime accogliendo l'eccezione di decadenza proposta dalla PIA con sentenza in data 6 aprile 1998.

Dalla motivazione della suddetta sentenza si legge in particolare che la « Convenzione di Varsavia, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 841/1932, stabilisce all'articolo 29 che « ...ogni azione di responsabilità, a qualsiasi titolo, deve essere promossa a pena di decadenza nel termine di due anni dal sinistro ».

Tale norma appare di chiarissima formulazione: chiunque intenda esercitare l'azione di responsabilità nascente dalla predetta Convenzione deve farlo entro i due anni decorrenti dal giorno in cui il sinistro è avvenuto; la natura decadenziale del termine è resa indiscutibile dalla literalità del termine usato (decheance).

Ora, posto che l'incidente aereo del quale si discute è avvenuto il 28 settembre 1992, coloro che intendevano avvalersi della disciplina della predetta Convenzione avrebbero dovuto farlo entro il termine biennale ivi contemplato.

Emilio Ballerini ha invece citato in giudizio la Pia soltanto in data 5.12.1994 gli eredi Tortoioli sono intervenuti in giudizio con atto depositato il 6 dicembre 1994, e così anche gli eredi Pippi: ciò comporta l'inammissibilità della domanda da essi proposta per intervenuta decadenza dal diritto fatto valere in questa sede.

Sostengono tuttavia tali parti che alla normativa di Varsavia va comunque affiancata la normativa interna, con conseguente applicabilità dell'articolo 2966 c.c. all'articolo 24 della suddetta Convenzione: l'avveramento della decadenza sarebbe stato quindi impedito dall'avvenuto riconoscimento del diritto da parte della Pia, riconoscimento che le parti chiedono di provare per via testimoniale.

Ritiene sul punto il Tribunale che, indipendentemente dalla natura chiusa od aperta della Convenzione, e dunque dalla sua idoneità ad essere affiancata dalla normativa interna, le prove offerte non appaiono idonee a dimostrare che vi è stato un riconoscimento del diritto da parte della Pia: le prove in questione appaiono infatti generiche su un punto fondamentale, e cioè sulla provenienza direttamente dalla Pia, da un suo rappresentante o da un suo procuratore speciale di tale riconoscimento, che certo non può ricavarsi, neppure in modo tacito, dall'eventuale apertura a trattative ed a proposte transattive da parte di un legale qualificatosi — forse — rappresentante della Pia; né dell'avvenuto conferimento all'avvocato Guerreri del potere di riconoscimento del diritto della controparte.

*Se così è, le prove, ininfluenti, non possono essere ammesse: in mancanza di sostegno probatorio il riconoscimento della Pia non può ritenersi sussistente, e quindi rimane ferma l'intervenuta decadenza dal diritto per gli eredi Pippi, Tortoioli e per Balle-
rini, le cui domande vanno dunque dichiarate inammissibili con pronuncia definitiva nei confronti di queste sole parti emessa, previa separazione delle relative cause, come da ordinanza in contestuale data.*

In omaggio al criterio legale della soccombenza, le spese vanno poste a carico delle parti soccombenti, e si liquidano come da dispositivo.

Il Presidente della predetta VI sezione civile ha poi riferito che detta sentenza risulta gravata d'appello, con giudizio attualmente pendente avanti la Corte d'Appello di Milano.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

CREMA — Al Ministro della difesa. —
Per sapere — premesso che:

la stampa ha dato notizia di un probabile trasferimento del 7° Reggimento Alpini da Feltre (Belluno) in merito al quale le sezioni di Belluno e di Feltre dell'Associazione Nazionale Alpini si sono già mobilitate, come altre associazioni e numerosi

cittadini, chiedendo alle Istituzioni competenti che sia scongiurato;

non solo la presenza degli alpini a Feltre è un dato storico, poiché risale al momento della costituzione del Corpo stesso, ma la profonda integrazione con la cittadinanza è anche dovuta all'aiuto fornito alla popolazione nelle situazioni d'emergenza venutesi a creare nel corso del tempo, tanto che Feltre ha concesso la cittadinanza onoraria al « Battaglione » di stanza in città;

il comune di Feltre, proprio in considerazione di tale stretta collaborazione con le forze armate, e in particolare con il Corpo degli Alpini, ha stipulato con l'amministrazione militare un'apposita convenzione con la quale si è impegnato ad agevolare i militari in servizio a Feltre e l'amministrazione, dal canto suo, si è impegnata a contribuire con uomini e mezzi all'organizzazione di manifestazioni comunali —

se non si ritenga opportuno chiarire al più presto se le notizie sul paventato trasferimento del 7° Reggimento Alpini corrispondano al vero e, in tal caso, tenere conto prima di renderlo effettivo della peculiarità della situazione, non da ultimo l'acuirsi, con una scelta siffatta, dello spopolamento di valli e montagne della zona, già incrementato con l'avvenuta soppressione della Brigata Cadore. (4-22815)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto riportato nell'interrogazione, si rappresenta che non è allo studio alcuna ipotesi di trasferimento del 7° Reggimento Alpini presso la sede di Bassano del Grappa e che, pertanto, le notizie diffuse dagli organi di stampa non risultano corrispondenti al vero.*

In realtà, al citato Reggimento Alpini è stata affidata la responsabilità della sola sorveglianza della Caserma « Montegrappa » di Bassano del Grappa, che verrà utilizzata quale base logistico-addestrativa per i reparti delle truppe alpine.

Il Ministro della difesa: Carlo
Scognamiglio Pasini.

DE CESARIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la bozza definitiva del regolamento attuativo della legge n. 415 del 1998 relativo agli appalti è stata inviata al Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 22 gennaio 1999;

il termine per il parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici scade il 27 febbraio 1999;

il Presidente del Consiglio superiore, dottor Misiti, ha già nominato i componenti della commissione chiamata a dare un parere; da questa commissione sono state escluse le confederazioni artigiane che rappresentano larghissima parte del mondo imprenditoriale, dell'artigiano e della piccola impresa il quale nel settore dell'edilizia costituisce oltre il 90 per cento delle imprese in attività —:

quali siano le motivazioni che hanno portato il dottor Misiti, Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ad escludere dalla commissione chiamata a dare un parere sul regolamento attuativo della legge n. 415 del 1998 le confederazioni artigiane. (4-21918)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione indicata, si riferisce che i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono espressi dai componenti dello stesso, nominati ogni biennio, con decreto del Ministro di questa Amministrazione, sulla base della composizione prescritta dalla legge 18 ottobre 1942 n. 1460 e successive modificazioni.*

Allo scopo di istituire una pratica e riferirne all'Assemblea, il Presidente designa un relatore o una Commissione relatrice, per l'argomento dell'atto ispettivo — Regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici (L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) — è stata individuata una Commissione relatrice composta, per gran parte, da componenti del Consiglio Superiore e da alcuni esperti della materia; questi ultimi partecipano ai lavori della Commissione relatrice recando il contributo

della loro esperienza personale e non in rappresentanza di Enti o Associazioni interessate all'argomento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mauro Fabris.

FRAGALÀ, SIMEONE, PEZZOLI, ANEDDA, COLUCCI, TRINGALI, MENIA, FEI, MATACENA, PALUMBO, GARRA, MAIOLO, SANTORI, ARACU, CAVANNA SCIREA, PARENTI, PAOLONE, LO PRESTI, POSSA, BUTTI, SERRA, LEONE, MAGGI, SGARBI, BIONDI, GIOVINE, COSTA, DEL BARONE, MARONI e BALOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, con ordinanza del giorno 2 dicembre 1997 trasmessa in copia al ministero di grazia e giustizia il 3 dicembre successivo a norma dell'articolo 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642, ha sospeso il decreto di nomina 17 gennaio 1997 del dottor Consolato Labate a procuratore capo della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, su istanza di altro aspirante a tale posto;

tale ordinanza, per legge immediatamente esecutiva, è stata notificata all'interessato, al Csm ed al ministero di grazia e giustizia;

malgrado ciò, il dottor Labate continua ad esercitare le funzioni di procuratore capo tanto da fare ritenere all'interrogante che tale comportamento possa integrare il reato di usurpazione di pubbliche funzioni, previsto e punito dall'articolo 347, comma 2, del codice penale, ed una serie di nullità derivate, non avendo quest'ultimo, consequenzialmente, alcuna veste per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica in quanto il suo decreto di nomina è stato sospeso da un organo giurisdizionale —:

quali provvedimenti intendano assumere perché sia posto fine al proseguir-

mento di questa situazione di evidente illiceità che, quotidianamente, si consuma in un grande ufficio giudiziario della capitale, desta scandalo e preoccupazione tra gli utenti della giustizia (siano essi avvocati, funzionari o semplici cittadini), i quali sanno che dalle nullità compiute dal dottor Labate deriverà loro un grave danno, con dispendio di energie e di denaro pubblico e privato;

in particolare, se, il Ministro di grazia e giustizia a conoscenza di tale circostanza ed in presenza di un delitto per il quale si procede d'ufficio, abbia trasmesso gli atti alla procura della Repubblica competente e a quella della Corte dei conti per la responsabilità contabile;

se abbia promosso procedimento disciplinare nei confronti del dottor Labate;

ove non sia stato adottato alcun provvedimento, quali siano i motivi di tale grave omissione;

se ritengano che la legge sia uguale per tutti, anche per i magistrati della Repubblica italiana e se i medesimi siano tenuti, o meno, al rispetto degli ordini impartiti da un organo giurisdizionale della Repubblica. (4-15050)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.*

La vicenda concorsuale relativa al conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma e quella processuale conseguente all'impugnativa del dott. Filocamo sono state più volte esaminate dal Consiglio Superiore della Magistratura, oggetto di specifica relazione (n. 29 del 21 gennaio 1998) dell'Ufficio Studi ai fini della valutazione degli effetti del provvedimento 2 dicembre 1997 con cui il Consiglio di Stato sospese il decreto di nomina 17 gennaio 1997 del dott. Consolato Labate a Procuratore Capo della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma.

Giova premettere che, contrariamente all'assunto dell'interrogante, l'organo di autogoverno, deputato istituzionalmente all'esame della vicenda, nel valutare gli effetti

dell'ordinanza di sospensione, non tenne una condotta sostanzialmente elusiva, ma si preoccupò dell'incidenza di un'eventuale restituzione del dott. Labate all'ufficio direttivo precedentemente occupato (Procura di Viterbo) sull'organizzazione degli uffici giudiziari, tenuto conto che tale ufficio era stato « medio tempore » occupato da altro magistrato (dott. Carlo Cozzella proveniente dalla Corte d'appello di Perugia).

Né potevano trascurarsi, in sede di esecuzione dell'ordinanza, la natura meramente cautelare del provvedimento in questione in relazione alla data (24 marzo 1998) ormai all'epoca prossima di discussione della causa, nonché l'entrata in vigore del giudice unico che avrebbe comportato la soppressione del posto in discussione, nonché la necessità di assicurare la continuità dell'ufficio in attesa della definizione della vicenda.

Per completezza, va rimarcato che il Consiglio Superiore della Magistratura deliberò il 24 giugno 1998, in seduta plenaria, l'archiviazione degli atti di diffida e messa in mora presentati dal dottor Filocamo nei confronti del dottor Labate ai fini dell'esecuzione del giudicato favorevole al Filocamo della sentenza del Consiglio di Stato 21 aprile 1998 n. 674, che aveva annullato il decreto presidenziale 17 gennaio 1997 di conferimento dell'incarico predetto al dott. Labate.

Il CSM, rinnovato il procedimento di riesame del concorso relativo al conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma, conferì nuovamente il predetto incarico al dott. Labate.

La vicenda si è poi conclusa, a seguito di nuova pronuncia del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza al precedente giudicato di cui alla decisione n. 674 del 1998, con il definitivo conferimento dell'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma al dott. Felice Maria Filocamo in forza del decreto emesso, in data 29 gennaio 1999 dal Presidente della Repubblica.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

FRAGALÀ, COLA, LO PRESTI, SIMONE, URBANI, ALBONI, CUSCUNÀ, DEL BARONE, DI COMITE, FEI, FINO, GAZZILLI, GIANNATTASIO, MAIOLO, MAMMOLA, MANCUSO, MANZONI, MARINACCI, MATACENA, OZZA, SAVARESE, STRADELLA e TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione n. 4-15050, pubblicata sull'allegato B ai resoconti, seduta del 21 gennaio 1998, ben 31 deputati, con riferimento alla condotta del magistrato dottor Consolato Labate, che continuava ad esercitare le funzioni di procuratore capo della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, malgrado la sua nomina fosse stata sospesa dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, con ordinanza del 2 dicembre 1997, chiedevano al Governo:

quali provvedimenti intendesse assumere perché non proseguisse una situazione di evidente illiceità che si consuma in un grande ufficio giudiziario della capitale, e che desta scandalo e preoccupazione tra gli utenti della giustizia (siano essi avvocati, funzionari o semplici cittadini), i quali sanno che dalle nullità poste in essere dal dottor Labate deriverà loro un grave danno con dispendio di energie e di denaro pubblico e privato;

in particolare, si chiedeva se il Ministro di grazia e giustizia fosse a conoscenza di tale circostanza se, in presenza di un delitto per il quale si procede d'ufficio (articolo 347, secondo comma, c.p.), avesse trasmesso gli atti alla procura della Repubblica competente ed a quella della Corte dei conti per la responsabilità contabile; e se comunque avesse promosso procedimento disciplinare nei confronti del dottor Labate;

gli interroganti, ove non fosse stato adottato alcun provvedimento, chiedevano poi ragione di tale grave omissione;

ad oggi, nessuna risposta è stata data a tali quesiti, né dalla Presidenza del Consiglio, né dal Ministro di grazia e giustizia;

intanto, il Consiglio di Stato, sezione IV, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 674/98, depositata il 27 aprile 1998 (che costituisce cosa giudicata), comunicata a cura di tale organo di giustizia amministrativa, nella stessa data, al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura, ha definitivamente annullato il decreto presidenziale 17 gennaio 1997 di nomina del dottor Consolato Labate a procuratore capo della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, avendolo dichiarato illegittimo per illogicità manifesta e contraddittorietà della delibera del Consiglio superiore della magistratura, che è appunto atto presupposto di tale decreto presidenziale;

malgrado ciò, il dottor Consolato Labate (che non è chiaro di quali privilegi goda), al quale tale sentenza è stata pure notificata, continua, a tutt'oggi, ad esercitare le funzioni di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, indiscutibilmente *sine titulo*, « sotto il vigilante e costante controllo » del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro di grazia e giustizia;

il dottor Labate continua a fare ciò, mentre è in servizio, presso lo stesso ufficio, il procuratore della Repubblica aggiunto, in carriera notevolmente più anziano di lui, riconosciuto più meritevole dal Consiglio di Stato e già reggente detto ufficio prima della nomina del dottor Labate, ora definitivamente annullata;

anche il personale amministrativo è in pieno stato confusionale, dacché l'ufficio è diretto da un procuratore la cui nomina, già sospesa da più di sei mesi, è stata definitivamente annullata il 27 aprile 1998;

in conseguenza della grave incertezza e del generale malessere in cui versa detto ufficio, i sostituti procuratori presso la pretura circondariale hanno rivolto un esposto al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia;

per gli stessi motivi di evidente disagio, la Camera penale, il 15 maggio 1998, ha proclamato 15 giorni di astensione degli

avvocati dalle udienze e dalle attività istruttorie per « il cattivo funzionamento » e « la disorganizzazione » dell'ufficio in questione, con ciò confermando il giudizio del Consiglio di Stato che, nella sentenza 674/98, ha dichiarato il dottor Labate inidoneo a dirigere un grande ufficio, essendo privo dell'esperienza e delle qualità necessarie;

le circostanze sopra descritte hanno generato l'allarme anche tra l'opinione pubblica, come più volte evidenziato dagli organi di stampa, da ultimo in data 16 maggio 1998;

da quanto sopra esposto si deduce che l'immediato allontanamento del dottor Labate — che sarebbe un atto dovuto — servirebbe a riportare la legalità in una procura così importante ed a migliorare il funzionamento della stessa, dal momento che è presente un altro magistrato più titolato, come statuito dal Consiglio di Stato, in grado di dirigere quell'ufficio —:

quali siano i motivi della mancata adozione dei provvedimenti segnalati, che costituisce grave omissione;

quali provvedimenti, a questo punto, intendano assumere, avendo riguardo alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato, per porre fine al proseguimento di questa situazione di evidente illiceità e di grave disagio per gli operatori della giustizia;

in particolare, se il Ministro di grazia e giustizia, a conoscenza di tale nuova circostanza, in presenza di un delitto (articolo 347, secondo comma, codice penale - usurpazione di pubbliche funzioni), abbia trasmesso gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia ed a quella della Corte dei Conti per la responsabilità contabile;

se il Ministro di grazia e giustizia abbia promosso un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Labate o emesso un provvedimento di revoca del possesso di quest'ultimo dell'ufficio di procuratore capo della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma;

se la procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, a conoscenza, a prescindere dalla denuncia del Ministro, di tale situazione di permanente illegittimità — sia perché denunciata nell'interrogazione parlamentare sopra citata (n. 4-15050 del 21 gennaio 1998), sia per gli esposti di avvocati e utenti della giustizia della capitale — abbia promosso l'obbligatoria azione penale nei confronti del dottor Labate, per il delitto di usurpazione continuata di pubbliche funzioni, previsto e punito dagli articoli 81 e 347, secondo comma, del codice penale, con richiesta al G.I.P. del provvedimento cautelare di cui all'articolo 289 c.p.p., onde evitare che la condotta illecita si protragga nel tempo, nonché nei confronti di chi ha ommesso di adottare i provvedimenti dovuti per impedire la condotta anti-giuridica di cui sopra;

ove nessun provvedimento sia stato adottato, se non ritengano di dover promuovere le iniziative di loro competenza in relazione al comportamento omissivo della procura della Repubblica citata. (4-18227)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.*

La vicenda concorsuale relativa al conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma e quella processuale conseguente all'impugnativa del dott. Filocamo sono state più volte esaminate dal Consiglio Superiore della Magistratura, oggetto di specifica relazione (n. 29 del 21 gennaio 1998) dell'Ufficio Studi ai fini della valutazione degli effetti del provvedimento 2 dicembre 1997 con cui il Consiglio di Stato sospese il decreto di nomina 17 gennaio 1997 del dott. Consolato Labate a Procuratore Capo della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma.

Giova premettere che, contrariamente all'assunto dell'interrogante, l'organo di autogoverno, deputato istituzionalmente all'esame della vicenda, nel valutare gli effetti dell'ordinanza di sospensione, non tenne una condotta sostanzialmente elusiva, ma si preoccupò dell'incidenza di un'eventuale restituzione del dott. Labate all'ufficio diret-

tivo precedentemente occupato (Procura di Viterbo) sull'organizzazione degli uffici giudiziari, tenuto conto che tale ufficio era stato « medio tempore » occupato da altro magistrato (dott. Carlo Cozzella proveniente dalla Corte d'appello di Perugia).

Né potevano trascurarsi, in sede di esecuzione dell'ordinanza, la natura meramente cautelare del provvedimento in questione in relazione alla data (24 marzo 1998) ormai all'epoca prossima di discussione della causa, nonché l'entrata in vigore del giudice unico che avrebbe comportato la soppressione del posto in discussione, nonché la necessità di assicurare la continuità dell'ufficio in attesa della definizione della vicenda.

Per completezza, va rimarcato che il Consiglio Superiore della Magistratura deliberò il 24 giugno 1998, in seduta plenaria, l'archiviazione degli atti di diffida e messa in mora presentati dal dottor Filocamo nei confronti del dottor Labate ai fini dell'esecuzione del giudicato favorevole al Filocamo della sentenza del Consiglio di Stato 21 aprile 1998 n. 674, che aveva annullato il decreto presidenziale 17 gennaio 1997 di conferimento dell'incarico predetto al dott. Labate.

Il CSM, rinnovato il procedimento di riesame del concorso relativo al conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma, conferì nuovamente il predetto incarico al dott. Labate.

La vicenda si è poi conclusa, a seguito di nuova pronuncia del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza al precedente giudicato di cui alla decisione n. 674 del 1998, con il definitivo conferimento dell'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma al dott. Felice Maria Filocamo in forza del decreto emesso, in data 29 gennaio 1999 dal Presidente della Repubblica.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

GAMBATO e SIGNORINI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

la grave situazione delle imprese della categoria dei panificatori ormai strette da un fisco sempre più vorace e da un costo del lavoro sempre crescente e senza possibilità di flessibilità;

è da evidenziarsi l'ulteriore pesantezza degli ultimi provvedimenti legislativi, quali i decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 155 del 1997, che, giustificati da una falsa esigenza di adeguamento all'Europa, hanno introdotto pesanti e insopportabili gravami burocratici alle piccole imprese del settore, non distinguendo per nulla la loro peculiarità rispetto a quella delle grandi industrie;

va valutata con estrema preoccupazione l'introduzione dell'Euro in quanto porterà ad ulteriori notevoli costi per le aziende che dovranno adeguare non solo la loro preparazione alla nuova unità monetaria, ma anche tutta la strumentazione (computer, registratori di cassa e quant'altro);

esiste un forte disagio della categoria connesso al recente licenziamento da parte del Governo della bozza del decreto del Presidente della Repubblica che modifica sostanzialmente la legge fondamentale del settore, la legge n. 580 del 1967, trasformando, di fatto, il pane speciale in prodotto di gastronomia e mortificando così non solo la professionalità delle imprese della panificazione tradizionale, ma anche la tradizionale culturale da queste espressa;

va riconfermata l'importanza del ruolo della famiglia, anche per il panificatore oltre che per il consumatore, ruolo che va riconosciuto attraverso una conferma formale, anche dal punto di vista normativo, della legittimità del riposo domenicale e, quindi, il rifiuto della panificazione domenicale e di tutti gli abusi conseguenti a questa che si stanno perpetrando in alcune parti d'Italia —:

se non intenda promuovere iniziative volte all'approvazione di un provvedimento di settore che riconosca la professionalità e l'importanza di una categoria che ha

saputo mantenere le tradizioni locali esprimendo una produzione che risulta essere patrimonio culturale del nostro Paese, nonché a una riconferma, anche attraverso l'approvazione di un'apposita normativa, del divieto di panificazione domenicale, con deroghe mirate per le zone riconosciute oggettivamente turistiche in corrispondenza del periodo di maggior afflusso;

se non ritenga necessaria una nuova sensibilità verso la piccola impresa che veda l'introduzione di deroghe alle onerose procedure previste dall'applicazione delle normative sulla sicurezza sul luogo di lavoro e sull'autocontrollo igienico degli alimenti (decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 155 del 1997) e una diminuzione dell'imposizione fiscale, non più sopportabile, e del costo del lavoro;

se non condivida l'opportunità di una rivisitazione dei rapporti di lavoro che veda, come elemento determinante, la flessibilità del rapporto di lavoro stesso ed un adeguamento dei regimi contrattuali a quelle che sono le specificità e le esigenze dell'azienda tradizionale della panificazione. (4-21449)

RISPOSTA. — *In merito al problema dell'autocontrollo igienico degli alimenti si premette che il decreto n. 155 del 1997 è un provvedimento di attuazione di una direttiva comunitaria che deve essere necessariamente recepita nel nostro ordinamento. Pertanto le modifiche apportate alla legge n. 580/67 vengono vanamente contestate dalla categoria professionale interessata, che ha al riguardo mobilitato i propri associati sostenendo che la nuova normativa non tutela affatto il consumatore.*

L'amministrazione pubblica dal suo canto non può avallare richieste infondate sul piano giuridico, formulate più per motivi di tutela della categoria professionale stessa che per la salvaguardia del consumatore sotto il profilo igienico sanitario.

Si evidenzia a tal fine che una modifica del decreto 155/97 in tal senso avrebbe parere contrario non solo da parte del Ministero della Sanità ma anche da parte di questa Amministrazione.

Per quanto concerne più in particolare le modifiche alla legge 580/67, si precisa che la nuova normativa per la produzione dei pani speciali ha consentito l'impiego di qualsiasi ingrediente.

L'ampliamento di tale lista è la conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 443/97 che, anche se riferita alla pasta, non può non applicarsi anche al pane. Pertanto le limitazioni alla composizione dei prodotti possono essere ritenute ammissibili solo in presenza di problemi di ordine igienico-sanitario. Non si vede, infatti, come si possa ancora vietare la produzione di pane, ad esempio, con aggiunta di salmone o di acciughe.

Qualora si voglia salvaguardare la cosiddetta « tradizione », il settore della panificazione potrebbe dotarsi di uno specifico disciplinare da far rispettare a tutta la categoria, limitando l'uso di tali ingredienti.

Il mercato ha bisogno di innovazioni, di prodotti nuovi, che rispondono alle aspettative dei consumatori.

È questo il motivo fondamentale, oltre l'applicazione della citata sentenza n. 443, che ha spinto i Ministeri verso la completa liberalizzazione della produzione dei pani speciali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

GARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'ufficio Inps di Caltagirone, dipendente dalle sedi di Catania, ha avuto in carico quattromila domande di ricostituzione delle pensioni, un arretrato che si è aggiunto all'ordinario espletamento dei compiti d'istituto;

un sempre crescente numero di lavoratori pensionati lamenta i gravi ritardi nella trattazione e definizione di dette pratiche;

dalla locale struttura burocratica dell'Inps viene lamentata la carenza d'organico che sarebbe causa dei ritardi;

sono rimaste senza sostanziale seguito le segnalazioni fatte pervenire da Cgil, Cisl e Uil per denunciare i disservizi non risolvibili senza incremento della dotazione di personale, essendosi i dipendenti in servizio impegnati senza tuttavia riuscire a smaltire l'arretrato —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro;

se e quali interventi siano stati attivati o verranno attivati per eliminare il disservizio patito dai pensionati di Caltagirone e comuni minori. (4-19840)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che l'incremento della giacenza delle ricostituzioni presso l'Agenzia INPS di Caltagirone, dipendente dalla Sede di Catania, è da imputare sostanzialmente alla considerevole crescita del numero di richieste di liquidazione, conseguente alla pronuncia da parte della Corte Costituzionale delle sentenze n. 495 e 240.*

Tali sentenze hanno richiesto, in sede locale, il ricalcolo e la sistemazione di oltre 12.000 posizioni pensionistiche (10.000 in carico alla Sede di Catania e 2.000 in carico all'Agenzia di Caltagirone).

La gestione di tali problematiche ha richiesto da parte della Sede un impegno straordinario che ha consentito il raggiungimento di risultati estremamente positivi, dal momento che l'esame e la definizione delle ricostituzioni ex sentenze 495 e 240 risulta sostanzialmente ultimato.

In sede di predisposizione del piano di produzione per il 1999 della Sede di Catania e dell'Agenzia di Caltagirone, il progetto di smaltimento delle ricostituzioni occuperà una posizione centrale.

L'obiettivo posto nel progetto in questione sarà perseguito attraverso lo storno di risorse dall'Area pensioni verso l'Area ricostituzioni.

L'INPS ha fatto presente, infine, che l'Area ricostituzioni dell'Agenzia di Caltagirone è stata ulteriormente potenziata con l'assegnazione di tre unità reperite attra-

verso un bando di mobilità nazionale e che la giacenza delle ricostituzioni sarà normalizzata entro tempi brevi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GAZZILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) di Caserta con lettera n. 202 in data 26 maggio 1998 ha chiesto l'assunzione di precisi impegni in merito alle pressanti esigenze di seguito specificate:

garanzia dell'esecuzione di continui ed adeguati controlli da parte degli organismi preposti alla prevenzione dei rischi da lavoro, oggi praticamente impedita dalla carenza degli organici degli ispettorati del lavoro e delle aziende sanitarie locali;

promozione in ogni ambito della cultura della prevenzione dei rischi da lavoro;

repressione del lavoro nero e degli illeciti appalti;

abrogazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in tema di cumulo tra prestazioni INAIL e INPS;

adeguamento delle rendite infortunistiche erogate dall'INAIL;

riforma del testo unico sugli infortuni nel senso del pieno soddisfacimento delle esigenze di tutela, che attualmente vengono sacrificate alle contingenti ristrettezze finanziarie;

riforma del collocamento obbligatorio dei disabili —:

quali provvedimenti intendano adottare per quanto di propria competenza per appagare al più presto i bisogni anzidetti. (4-18040)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.*

Il processo di riforma che investe lo stato sociale nonché gli impegni assunti dal Governo con la legge finanziaria 1999, si riflettono necessariamente sulle scelte strategiche e sull'evoluzione della missione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro.

In connessione, pertanto, con i mutamenti intervenuti nello scenario giuridico-istituzionale e socio-economico di riferimento, è emersa l'esigenza di una ridefinizione complessiva del quadro programmatico generale dell'Istituto, le cui linee essenziali sono state chiaramente prospettate nel documento approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, nella seduta del 24 maggio 1999.

Merita, al riguardo, sottolineare che le prospettive delineate nel « collegato ordinamentale » di recente approvazione, in tema di revisione della normativa sull'assicurazione infortuni e malattie professionali, esprimono un forte potenziale innovativo che consentirà di apportare, con carattere di organicità, significative modifiche al complesso impianto della disciplina che regola le materie istituzionalmente attribuite alla competenza di questo Ente. Il legislatore, infatti, ha demandato al Governo l'attuazione, mediante la normazione delegata, delle linee portanti del nuovo assetto normativo, fissando al riguardo termini precisi e rapidi per l'esercizio della delega (nove mesi). Tra i principi guida tratteggiati nel citato collegato sul lavoro, emergono una serie di innovazioni riferite in particolare a fattispecie per le quali sono state auspiccate dall'onorevole interrogante interventi di modifica.

Si segnalano, al riguardo, la previsione di una ridefinizione del sistema di rivalutazione delle rendite, con l'introduzione di un meccanismo di adeguamento annuale alla variazione dell'indice dei prezzi e conseguente scomputo di tali incrementi in sede di applicazione del meccanismo di rivalutazione vigente, la revisione in materia di cumulo tra la rendita INAIL e prestazioni a carico dell'INPS.

A completare tale quadro intervengono, inoltre, la previsione di un piano di riordino delle tariffe INAIL, volto a riequilibrare il peso sostenuto dai vari settori produttivi, l'estensione della copertura assicurativa al danno biologico e alla categoria dei lavoratori parasubordinati, la riforma strutturale del sistema contributivo vigente nella gestione agricoltura, la ridefinizione della disciplina prevista dall'articolo 55 della legge 88/89, al fine di ricondurre entro limiti definiti il potere dell'INAIL di rettificare i propri provvedimenti di erogazione delle prestazioni, l'introduzione della disciplina dell'infortunio « in itinere ».

Per quanto attiene, inoltre, l'auspicata riforma del collocamento dei disabili, si rappresenta che è stata approvata la legge 12 marzo 1999, n. 68, che introduce nuove norme per il diritto al lavoro degli stessi.

In merito, infine, alla necessità di potenziare efficacemente piani di intervento in materia di prevenzione, sono previsti tra i criteri direttivi, cui il Governo dovrà informare il proprio operato, provvedimenti volti a sostenere e finanziare — attraverso la destinazione di risorse economiche dell'INAIL — programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese del settore agricolo e artigianale alle normative sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GAZZILLI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

come risulta dal Corriere di Caserta del 16 febbraio 1999, l'ufficio postale sito in piazza della resistenza a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) presenta carenze di personale piuttosto rilevanti tant'è che, nell'ultimo giorno utile per eseguire il pagamento delle bollette in scadenza, nonostante la prevedibilità di un eccezionale afflusso di utenti, sono stati messi in funzione due soli sportelli;

in conseguenza di ciò, all'interno dell'ufficio si sono ammassate numerose per-

sone le quali non solo sono state costrette a lunghissime attese, ma sono state coinvolte in battibecchi e diverbi —:

se non ritenga di dover evitare il probabile ripetersi di siffatte inammissibili disfunzioni, assicurando la integrale copertura e l'adeguamento dell'organico assegnato all'ufficio postale suindicato.

(4-22780)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che è necessario in via preliminare considerare che, per quanto concerne le dotazioni di personale degli uffici, l'azienda intende superare il metodo degli organici predefiniti. In tale ottica il piano d'impresa 1998-2002, considerate le complessive esigenze di una gestione equilibrata, punta su un appropriato uso dello strumento della mobilità, allo scopo di applicare un più elevato numero di addetti alle attività di recapito e alle agenzie, riducendo proporzionalmente il numero di unità che non operano a contatto con la clientela.

I fatti riferiti dall'interrogante, ha precisato la società, risalgono probabilmente al 3 febbraio u.s. quando si è registrato un affollamento fuori della norma per la riduzione di personale in servizio, a seguito della contemporanea assenza di quattro addetti alla sportelleria, convocati dall'Autorità Giudiziaria per riferire su episodi delittuosi perpetrati a danno dell'ufficio in parola.

Normalmente l'agenzia mette a disposizione della clientela quattro sportelli durante il turno antimeridiano e due durante il turno pomeridiano. Tuttavia di recente, al fine di evitare che assenze improvvise del personale creino disagi, la società ha ritenuto opportuno non solo potenziare il nu-

mero degli addetti al servizio di recapito con assunzioni di personale a tempo determinato, ma anche trattenere in servizio presso l'agenzia tre unità che sarebbero state, in presenza di realtà lavorative meno complesse, ricollocate sul territorio.

L'andamento del servizio, ha proseguito Poste italiane s.p.a., è comunque fatto oggetto di un costante monitoraggio da parte dei responsabili territoriali al fine di adottare tempestivamente, qualora se ne evidenziasse la necessità, ulteriori misure correttive.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GAZZILLI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da tempo nella città di Caserta nei servizi postali si registrano inefficienze e disfunzioni;

in particolare, il recapito è quasi paralizzato per l'accumulo di vere e proprie cataste di pacchi e di corrispondenza;

pervengono continue lamentele degli utenti mentre la stampa locale (vedi il Corriere di Caserta del 20 febbraio 1999 e del 1° marzo 1999) ha ripetutamente stigmatizzato l'intollerabilità della suddescritta situazione, che è imputabile essenzialmente alla carenza degli organici ed alle pessime condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro;

l'azione delle organizzazioni sindacali non ha sinora trovato riscontro nella dirigenza aziendale alla cui inerzia andrebbero addebitati i disservizi in parola —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare allo scopo di ripristinare a Caserta normali condizioni di efficienza nei servizi postali. (4-23090)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto,*

rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato con l'atto parlamentare in esame — ha riferito che occorre in via preliminare considerare che, per quanto concerne la dotazione di personale degli uffici, l'azienda intende superare il metodo degli organici predefiniti. In tale ottica il piano d'impresa 1998-2002, considerate le complessive esigenze di una gestione equilibrata, punta su un appropriato uso dello strumento della mobilità, allo scopo di applicare un più elevato numero di addetti alle attività di recapito e alle agenzie, riducendo proporzionalmente il numero di unità che non operano a contatto con la clientela.

Per quanto concerne la città di Caserta, la società ha comunicato che il servizio di recapito funziona regolarmente e non si registrano inefficienze e disfunzioni.

Alcune difficoltà ci sono state solo nella prima decade del mese di marzo u.s. nei settori pacchi e stampe, ricollegabile ad un massiccio ed improvviso incremento delle assenze per malattia degli operatori addetti alla ripartizione.

Tale problema è stato risolto facendo ricorso a prestazioni straordinarie di altre unità.

Si informa, infine, che sono in via di attuazione interventi di ristrutturazione degli impianti igienico sanitari degli uffici postali che presentano le carenze.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GIANCARLO GIORGETTI. — Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modificazioni, ha previsto la trasformazione, entro il 31 dicembre 1997, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in società per azioni denominata ente « Poste italiane spa »;

attualmente è in corso il piano di ristrutturazione dell'ente che dovrebbe

provvedere al riordino, alla organizzazione ed alla ottimizzazione delle risorse dell'ente stesso per consentire la competizione con i servizi postali europei;

tra gli obiettivi primari del suddetto piano dovrebbe essere ricompreso anche quello del miglioramento della qualità dei servizi postali stessi;

in diversi enti locali si registrano gravi ritardi nel servizio di recapito della corrispondenza ad essi indirizzata con conseguenze negative circa l'espletamento delle funzioni dell'ente locale —:

se non intenda intervenire al fine di verificare quali siano le ragioni che determinano i ritardi nel servizio di recapito di cui all'ultimo punto della premessa;

se non si ritenga opportuno intervenire presso l'ente Poste perché sia prevista una procedura di consegna « prioritaria » per gli enti preposti al servizio dei cittadini. (4-22139)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacare l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha riferito di aver avviato un processo di razionalizzazione della propria struttura operativa al fine di migliorare il livello produttivo e porre le basi per raggiungere una posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore.

Le strategie e i metodi per raggiungere tali obiettivi sono stati delineati nel Piano d'Impresa 1998-2002, nel quale particolare attenzione è rivolta alla riorganizzazione del settore recapito, con interventi mirati, in parte già attuati, sia nei centri della rete postale che in quelli di distribuzione, aventi come fine la drastica riduzione dei tempi di consegna della corrispondenza.

Il decreto 24 maggio 1999 (G.U. n. 128 del 3 giugno 1999), adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, ha istituito il servizio di « corriere prioritario » e rimodulato le tariffe del corriere ordinario. Tale decreto, operando la segmentazione dei flussi di corriere tra invii di corrispondenza ordinaria e prioritaria secondo parametri di qualità differenziati, mira ad ottenere il puntuale rispetto di elevati « standard » di efficienza migliorando il servizio ed adeguandolo ai livelli dei servizi postali comunitari.

Il provvedimento, quindi, è volto a soddisfare le esigenze, anche degli enti locali preposti al servizio dei cittadini, che richiedono velocità di consegna.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCÀ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

agli inizi di dicembre 1998 la direzione della Snos, Società nazionale delle officine di Savigliano, in provincia di Torino, comunicava alle organizzazioni sindacali ed alla Rsu la decisione di aprire una procedura di mobilità per circa cento degli attuali centonovantadue dipendenti;

tale scelta arrivava dopo un anno di cassa integrazione ordinaria per carenza di commesse e successivamente alla apertura, nel marzo del 1998, della cassa integrazione straordinaria per crisi (sei mesi più sei mesi);

tale tentativo di estromissione della manodopera dall'azienda lascia estremamente perplessi, poiché l'accordo sulla cassa integrazione straordinaria prevedeva sì l'utilizzo della mobilità come strumento di riduzione dell'esubero di personale, ma « solamente per il personale in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di anzianità o vecchiaia nel corso o al termine del periodo di mobilità »;

nel contempo è risultato quantomeno sorprendente l'elevato numero di lavoratori di cui l'azienda ha richiesto l'espulsione, numero che corrisponde all'esubero dichiarato dall'azienda all'inizio della crisi, nonostante nel frattempo avessero dato le dimissioni per varie ragioni oltre quaranta addetti, e in completa assenza di un piano produttivo e di un minimo di garanzie occupazionali per i dipendenti restanti;

l'azienda in questione è, inoltre, una azienda storica della città di Torino e della regione Piemonte, che ha ormai più di un secolo di vita e che ha saputo superare indenne nel corso di questo secolo di vita crisi produttive ed occupazionali ben più gravi di quella odierna;

un'azienda che negli anni ha acquisito un'elevata e specifica professionalità e nella quale si è concentrato un alto numero di lavoratori, rischia oggi di soccombere sotto i colpi di una crisi produttiva dettata quasi esclusivamente dal cliente colosso Enel e dalle sue scelte organizzative e manutentive;

la dispersione di un così consistente patrimonio professionale e di una tale esperienza lavorativa sarebbe un pesante colpo alla intera struttura industriale del territorio —:

se non ritenga necessario adoperarsi affinché, di fronte alla situazione indicata, si tenti perlomeno di percorrere altre strade che permettano la tutela dei livelli occupazionali ed il mantenimento del sito produttivo, quest'ultimo probabilmente anche insidiato da interessi speculativi, dal momento che lo stabilimento sorge in un'area interessata dal piano regolatore generale del comune di Torino. (4-21436)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica l'esito degli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino.*

La Società Nazionale delle Officine Savigliano, azienda elettromeccanica operante a Torino da oltre un secolo, dal marzo 1998 al marzo 1999 ha usufruito dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straor-

dinaria per crisi aziendale, dopo un ampio ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

Le ragioni della crisi di detta società sono, prevalentemente, riconducibili alle difficoltà del mercato elettromeccanico nazionale, a loro volta connesse al processo di privatizzazione dell'ENEL, cliente primario della S.N.O.S.

Nel dicembre 1998 la società predetta ha avviato, per 96 dipendenti, una procedura di mobilità che è stata revocata a seguito di accordo sottoscritto con le OO.SS. in sede ministeriale, in data 19.2.1999.

Con tale accordo è stato deciso di fare ricorso ad un ulteriore periodo di CIGS e, in data 16.03.1999, la Società ha presentato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino istanza di CIGS per riorganizzazione aziendale, per un anno, con decorrenza 16.3.99, per un numero massimo di 120 lavoratori.

Detto procedimento, attualmente, è in fase istruttoria.

Si fa presente, infine, che nel medesimo accordo si prevede un incremento dell'organico di 41 unità a seguito dell'acquisizione, da parte della S.N.O.S., di rami d'azienda di altre società.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MANGIACAVALLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

i dipendenti dell'ex Inam (Istituto nazionale assistenza malattie) e dell'ex Cassa mutua coltivatori diretti sono confluiti dal 1° gennaio 1980 nelle Uussll;

alcuni di loro hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'Inps ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

all'atto del loro collocamento a riposo avevano diritto alla pensione Ago (assicurazione generale obbligatoria) più una pensione integrativa per effetto della loro

iscrizione al Fondo Integrativo di Previdenza gestito dai predetti Enti e successivamente trasferito all'Inps (decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 articolo 75);

la pensione integrativa consisteva in un quantum rapportato all'anzianità di servizio più 80 per cento dell'indennità integrativa speciale;

la legge finanziaria per il 1995 legge n. 724 del 1994, al fine di uniformare i trattamenti pensionistici pubblici con quelli privati, prevedeva all'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, l'assoggettamento dell'indennità integrativa speciale a contribuzione, con decorrenza 1° gennaio 1995, rendendola così pensionabile a tutti gli effetti e sottraendola conseguentemente dalla pensione integrativa;

il consiglio di amministrazione dell'Inps, in un secondo momento, ha deliberato per il proprio personale la concessione della pensione integrativa sull'indennità integrativa speciale escludendo però il personale degli ex enti confluiti nel servizio sanitario nazionale, i quali avevano optato ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 e che continuavano a versare i contributi relativi al suddetto fondo integrativo —:

se ritenga legittima questa disparità di trattamento di soggetti che si trovano in identiche condizioni contributive;

se non ritenga di dover procedere ad una verifica e prendere adeguati provvedimenti per ripristinare una condizione di equità tra i vari contribuenti. (4-19578)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione, oggetto della suindicata interrogazione parlamentare, si rappresenta che la recente legge 22 maggio 1999, n. 144, prevede all'articolo 64, comma 6, delle disposizioni risolutive.*

Infatti, la suddetta normativa stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo minimo individuabile dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, dalla gestione speciale costi-

tuita presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile.

Il trattamento pensionistico annuo non può in ogni caso essere superiore all'importo della pensione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante, secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Messaggero* del 14 maggio 1998, a pagina 5, ha riportato la notizia che il dottor Consolato Labate, magistrato ancora con funzioni di procuratore della Repubblica presso la pretura di Roma (anche se la nomina è stata annullata con sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 27 aprile 1998) è stato nominato dalla Federcalcio « capo della sicurezza » che « tiene i collegamenti con la polizia e con il ministero dell'interno francese » in occasione dei campionati mondiali di calcio del prossimo mese di giugno in Francia —:

se non intenda accertare se tale incarico di « super sceriffo » contrasti con la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 23 luglio 1997 che vieta ai magistrati di assumere incarichi sportivi tenuto anche conto delle alte funzioni che tale magistrato continua a svolgere, anche se il suo decreto di nomina è annullato e se il dottor Labate sia stato autorizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura ad

assumere le funzioni di « capo della sicurezza » nonché di « uomo di collegamento con la polizia francese »;

ove non fosse stato autorizzato, quali iniziative il Ministro di grazia e giustizia intenda adottare nei confronti del dottor Labate che appare *legibus solutus*, dal momento che non rispetta le sentenze del Consiglio di Stato, né le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura ed è agli onori della cronaca per la « disorganizzazione » dell'ufficio da lui diretto, che ha indotto gli avvocati romani a proclamare 15 giorni di sciopero, come si legge sul quotidiano *Il Tempo* del 16 maggio e sul *Il Messaggero* del 19 maggio 1998.

(4-17696)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione indicata, dalle informazioni assunte, è emerso che la FIGC effettivamente conferì al Dr. Consolato Labate il mandato di « Responsabile della Sicurezza » della Delegazione Italiana al Campionato del Mondo di Francia '98, ruolo specificatamente previsto dalla normativa FIFA e non ricollegato ad alcuna qualificazione professionale né all'appartenenza ad un Albo specifico.

La Federazione ha motivato l'incarico totalmente gratuito e strettamente limitato al periodo di partecipazione della squadra italiana alla competizione mondiale, in considerazione del ruolo ricoperto dal Dott. Labate nell'ambito federale fino a quando lo stesso si era adeguato al provvedimento assunto dal Consiglio Superiore della Magistratura in merito agli incarichi sportivi.

Il Dott. Labate ha fruito di congedo ordinario dal 5 al 27 giugno 1998, periodo di durata della manifestazione durante il quale assolse l'incarico.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha promosso azione disciplinare nei confronti del Dott. Consolato Labate per violazione del dovere di correttezza per avere assunto e svolto, senza informarne il Consiglio Superiore della Magistratura e senza chiedere la necessaria autorizzazione il predetto incarico.

Ad oggi non risulta dagli atti che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia deciso in merito all'azione disciplinare,

Quanto ai riferimenti alla nomina del Dott. Labate a Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma, si rinvia alla risposta, trasmessa in pari data, agli atti ispettivi n. 4-18227 e 4-15050 dell'On.le interrogante.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

sui quotidiani di questi giorni (vedi, per tutti, *il Messaggero*, 14 maggio 1998) si legge che la Federazione calcio ha nominato il dottor Consolato Labate, magistrato, quale « capo della sicurezza » che « tiene i collegamenti con la polizia e con il Ministero degli interni francese » per i prossimi campionati mondiali di calcio;

il *Giornale* del 23 maggio 1998 (pagina 23), con riferimento ai prossimi mondiali di calcio, nel descrivere la struttura organizzativa della Federcalcio, e segnatamente quanto riguarda i « servizi di sicurezza », ha additato « il provincialismo e l'arroganza di chi lavora e rappresenta la Federcalcio »;

il dottor Labate, come tutti gli altri magistrati, avrebbe il dovere di osservare il divieto di assumere incarichi extragiudiziari, ai sensi della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 23 luglio 1997;

il dottor Labate, a differenza di tutti gli altri magistrati, invece, non dimostra nessun senso della legge e della giustizia, se è vero come è vero che non rispetta le leggi, vista la sua perdurante inottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 674 del 1998 che ha annullato la sua nomina a procuratore della Repubblica presso la pretura di Roma, dopo che, peraltro, la stessa già era stata sospesa con ordinanza dello stesso Consiglio di Stato, in data 2 dicembre 1997;

oltre alla nullità di molti processi, la condotta, ad avviso dell'interrogante quanto meno arrogante, del dottor Labate ha indotto gli avvocati del Foro di Roma a proclamare quindici giorni di sciopero per una sinora inaudita disorganizzazione e per il cattivo funzionamento della procura da questi (illecitamente) diretta;

stante il comportamento omissivo e quindi secondo l'interrogante colpevolmente connivente del Consiglio superiore della magistratura, che finora ha ritenuto di non dare esecuzione alla succitata sentenza del Consiglio di Stato che, aldilà di ogni valutazione sui poteri di un organo potente come il Consiglio superiore della magistratura, fa stato anche nei suoi confronti, resta da chiarire il *feeling* tra detto organo ed il dottor Labate, cui oramai è consentito tutto, anche di fare il « super sceriffo » in Francia, mentre la procura circondariale di Roma è allo sfascio per i capricci e l'incapacità organizzativa che hanno distinto questo magistrato;

a questo punto, c'è da temere anche per l'incolumità dei nostri calciatori —:

i motivi in forza dei quali si consenta al dottor Labate di contravvenire alle decisioni degli altri magistrati che lo riguardano;

se risultino adottate o in via di adozione da parte del Consiglio superiore della magistratura iniziative in merito alla posizione del dottor Labate;

se il dottor Labate è stato autorizzato dal Consiglio superiore della magistratura ad assumere le funzioni di « capo della sicurezza » nonché « uomo di collegamento con la polizia francese »;

ove non fosse stato autorizzato, quali iniziative il Ministro di grazia e giustizia intenda adottare nei confronti del dottor Labate, magistrato incurante delle decisioni del Consiglio di Stato, delle delibere del Consiglio superiore della magistratura e, meritatamente, agli onori della cronaca per l'anzidetto sciopero proclamato dagli avvocati;

quali diverse, ulteriori e più rassicuranti misure si intendano adottare per la sicurezza degli italiani siano essi avvocati, calciatori o semplici cittadini. (4-17953)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata, dalle informazioni assunte, è emerso che la FIGC effettivamente conferì al Dr. Consolato Labate il mandato di « Responsabile della Sicurezza » della Delegazione Italiana al Campionato del Mondo di Francia '98, ruolo specificatamente previsto dalla normativa FIFA e non ricollegato ad alcuna qualificazione professionale né all'appartenenza ad un Albo specifico.*

La Federazione ha motivato l'incarico totalmente gratuito e strettamente limitato al periodo di partecipazione della squadra italiana alla competizione mondiale, in considerazione del ruolo ricoperto dal Dott. Labate nell'ambito federale fino a quando lo stesso si era adeguato al provvedimento assunto dal Consiglio Superiore della Magistratura in merito agli incarichi sportivi.

Il Dott. Labate ha fruito di congedo ordinario dal 5 al 27 giugno 1998, periodo di durata della manifestazione durante il quale assolse l'incarico.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha promosso azione disciplinare nei confronti del Dott. Consolato Labate per violazione del dovere di correttezza per avere assunto e svolto, senza informarne il Consiglio Superiore della Magistratura e senza chiedere la necessaria autorizzazione il predetto incarico.

Ad oggi non risulta dagli atti che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia deciso in merito all'azione disciplinare.

Quanto ai riferimenti alla nomina del Dott. Labate a Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma, si rinvia alla risposta, trasmessa in pari data, agli atti ispettivi n. 4-18227 e 4-15050 dell'On.le interrogante.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che in provincia di Udine, vicino Prepotto, sia stata individuata una foiba;

se corrisponda al vero che al suo interno, in un pozzo coperto da una lastra di marmo, si trovino i corpi di una ventina di persone;

quali iniziative siano state assunte per verificare la fondatezza di questa notizia ripresa, con particolare evidenza, dagli organi di stampa. (4-21476)

RISPOSTA. — *Agli atti dell'Amministrazione Difesa non risultano segnalazioni o documenti relativi ad « infoibati » nella zona di Prepotto. Non si può, peraltro, escludere che nella zona in argomento, teatro di aspri combattimenti tra cosacchi e partigiani, vi siano sepolture di combattenti caduti dopo l'8 settembre 1943. Solo l'Autorità inquirente, a seguito di « notizia criminis » e previ accertamenti istruttori del caso, può stabilire se esistano o meno i corpi di cui è cenno nell'atto di sindacato ispettivo e, soprattutto, se appartengano a caduti per cause di guerra.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

MOLINARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Basilicata negli ultimi mesi viene privata di servizi amministrativi che penalizzano il crescente bisogno delle popolazioni locali. Dopo l'accorpamento della direzione regionale dell'INPS a quella della Puglia, la soppressione del distretto militare di Potenza, anche i servizi tributari sembrano essere oggetto di razionalizzazione che recentemente suona come chiusura o soppressione;

il servizio centrale per la riscossione dei tributi con nota n. 1/2448/1996 del 25 giugno 1996 ha emanato le disposizioni operative per la razionalizzazione degli sportelli di riscossione, delegando le società concessionarie delle province italiane che nel caso in specie è la SEM Spa. Nel

rispetto delle norme contenute nella succitata nota del Ministro delle finanze, la società in questione si appresterebbe a chiudere sportelli in alcuni comuni di grande interesse con un elevato grado di sviluppo e di gestione autonoma dei propri bisogni;

infatti la S.E.M. sta procedendo alla chiusura degli uffici siti nel comune di Avigliano, uno dei più grandi centri della provincia di Potenza —:

se intenderà adottare dei provvedimenti per evitare la chiusura degli sportelli siti non solo nel comune in questione, ma anche in altri, considerando che l'assolvere di ogni obbligazione contributiva comporterà per i cittadini ulteriori gravi di spesa dovuti ai necessari spostamenti per l'assolvimento dei doveri tributari. (4-02978)

MOLINARI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

il servizio centrale per la riscossione dei tributi, con nota n. 1/244 8/96 del 25 giugno 1996, ha emanato le disposizioni operative per la realizzazione degli sportelli di riscossione, delegando le società concessionarie delle province italiane; nel caso della provincia di Potenza, la società è la Sem spa;

nel rispetto delle norme contenute nella succitata nota del ministro delle finanze, la società in questione si appresterebbe a chiudere lo sportello di Baragiano. L'eventuale soppressione del servizio nel comune evidenziato penalizzerebbe un'area che comprende numerosi comuni e due distretti industriali. Infatti, i contributi dei comuni di Vietri di Potenza, Balvano, Savoia di Lucania, Muro Lucano, Picerno, Castelgrande, Pescopagano e Bella saranno costretti ad adempiere agli obblighi contributivi a Potenza, sobbarcandosi così ulteriori aggravii di spesa dovuti ai necessari spostamenti —:

se intenda adottare i necessari ed urgenti provvedimenti per evitare la chiusura esattoriale nel comune di Baragiano. (4-03311)

MOLINARI e REPETTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la società « Esattoria meridionale » (gruppo Banca di Roma) opera il servizio di riscossione tributi a Potenza e Provincia, con un numero di dipendenti pari a centoventi unità;

la medesima società ha preannunciato una ipotesi di ristrutturazione del servizio di riscossione che comporterebbe la soppressione degli sportelli situati presso località quali Venosa, Iavello, Baragiano, Genzano, Melfi, Avigliano, centri di rilevante importanza sotto il profilo economico e della densità abitativa;

il territorio in oggetto presenta caratteristiche prevalentemente montane con una situazione di viabilità carente che determina, per gli abitanti, serie difficoltà nei trasferimenti;

l'ipotesi di ristrutturazione creerebbe gravi disagi per gli abitanti, che risulterebbero obbligati a percorrere decine di chilometri per lo svolgimento di un dovere civico, quale il versamento delle imposte;

nell'ambito della ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria è previsto il riordino dei servizi di riscossione, mediante apposito disegno di legge già assegnato alla Commissione finanze della Camera —:

quali provvedimenti intenda assumere al fine di invitare la società « Esattoria meridionale », che attualmente gestisce i servizi di riscossione, a soprassedere alle chiusure previste dal piano di riorganizzazione. (4-07307)

RISPOSTA. — *Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 4-02978, n. 4-03311, ed alla interrogazione n. 4-07307, in quanto involgono analoghe problematiche concernenti la soppressione di alcuni sportelli di riscossione dell'ambito della provincia di Potenza, gestito dalla società concessionaria S.F.M. S.p.A.*

In particolare, si chiede di voler adottare i provvedimenti necessari al fine di evitare la chiusura dei predetti sportelli di riscos-

sione, attesi i disagi che ne deriverebbero ai contribuenti delle zone interessate.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rilevato che la procedura di razionalizzazione degli sportelli nel territorio nazionale, che ha avuto inizio con l'emanazione delle disposizioni operative impartite con note del 25 giugno 1996, è stata portata a compimento mediante l'emanazione dei decreti dirigenziali 13 ottobre 1998 — pubblicati nel supplemento ordinario n. 181, alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998 — con i quali è stata disposta, per l'ambito di Potenza, la soppressione di sette sportelli di riscossione, siti nei Comuni di Avigliano, Baragiano, Genzano di Lucania, Lagonegro, Lavello, Rionero in Vulture e Venosa.

Ciò premesso, il medesimo Dipartimento ha assicurato che, ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il numero degli sportelli di riscossione rappresenta uno dei parametri da considerare ai fini della determinazione della remunerazione del servizio.

In ottemperanza a tale vincolo normativo, l'azione amministrativa in materia è sempre stata diretta a contemperare l'esigenza di fornire alla cittadinanza una distribuzione dei punti di riscossione il più possibile capillare con l'altra fondamentale esigenza di contenere, entro i limiti di spesa previsti, il costo del servizio stesso affidato in concessione — costo di cui gli sportelli rappresentano una voce — indirettamente a carico dell'erario attraverso il meccanismo di remunerazione del servizio.

La soppressione degli sportelli di che trattasi deriva quindi da valutazioni di opportunità e di economicità di gestione complessiva, che hanno reso doverosa al riguardo l'azione dell'Amministrazione finanziaria, considerato soprattutto che, contrariamente a quanto paventato dall'interrogante, i conseguenti disagi per la popolazione interessata saranno estremamente contenuti, in quanto le modifiche normative intercorse in materia di modalità di versamento hanno esteso la possibilità di utilizzare altri canali, in parti-

colare quello bancario e postale, senza alcun aggravio di spesa.

Si sottolinea infatti che, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali, nonché alla luce del riordino complessivo del sistema di riscossione in attuazione della delega contenuta nella legge n. 337 del 28 settembre 1998, la funzione del concessionario si impernia essenzialmente nell'azione di riscossione tramite ruolo, mentre la riscossione volontaria si riversa in larghissima parte nel canale bancario e postale. Gli sportelli di riscossione del concessionario assumono quindi sempre più la funzione di uffici operativi per l'azione di riscossione coattiva e sempre meno, e con funzione residuale, quella di canali di versamento delle imposte, così da giustificare la soppressione delle unità meno operative e conseguentemente antieconomiche.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MONACO. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la Bull Italia ha aperto una procedura per 472 licenziamenti collettivi, pari a circa un terzo del totale delle sue maestranze;

tale deliberazione fa seguito a otto anni di ristrutturazioni che evidentemente non hanno prodotto effetti di risanamento;

la sede principale di Pregnana Milanese vanta una struttura di ricerca e sviluppo dedicata ai sistemi standard, in rapporto con i più avanzati laboratori mondiali;

l'informatica costituisce un vettore chiave e strategico per le società e per le economie sviluppate, investendo, tra gli altri, i settori: militare, energetico, sanitario, bancario, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

l'Italia, dopo l'Olivetti, si appresta a perdere anche la Bull Italia —:

quali iniziative intenda prendere il Governo per propiziare una proficua ripresa del dialogo tra sindacati e impresa, allo scopo di scongiurare i pesanti costi umani e sociali nel quadro di un rilancio della Bull Italia;

quali percorsi il Governo intenda imboccare per assicurare al nostro paese il ruolo che gli compete nel campo strategico dell'informatica nell'ambito di una politica industriale degna di questo nome.

(4-21303)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La vicenda descritta nell'atto parlamentare è giunta a definizione con un accordo siglato, in data 22.12.98, presso questo Ministero, tra i rappresentanti della Società BULL e le OO.SS. di categoria alla presenza del Sottosegretario Sen. Viviani.

Le parti hanno individuato misure atte ad incidere significativamente sugli esuberanti convenendo gli strumenti da utilizzare.

In particolare, si è concordato di ricorrere all'intervento della CIGS a zero ore per riorganizzazione aziendale, per un massimo di 190 unità e per una durata di 24 mesi, a decorrere dall'11 gennaio 1999.

Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, valutate le caratteristiche e le capacità professionali dei lavoratori nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la società si è dichiarata disponibile ad effettuare rotazioni di parte del personale sospeso. La rotazione avrà cadenza trimestrale e coinvolgerà, pertanto, 43 lavoratori tra cui 20 tecnici.

Tale ammontare si ridurrà progressivamente in funzione delle eventuali risoluzioni dei rapporti di lavoro; per il personale tecnico, stimato in circa 20 unità impiegato in servizi di assistenza al cliente, la cadenza delle sospensioni in CIGS sarà di norma a livello settimanale.

Il periodo massimo consecutivo di permanenza in CIGS non supererà i 12 mesi e nelle more delle procedure relative alla con-

cessione della stessa l'azienda ne anticiperà, salvo buon fine, il trattamento.

Inoltre, in considerazione del carattere strutturale dell'intervento del programma connesso al piano di riorganizzazione aziendale, la società intende attivare azioni positive per un efficace ricollocamento del personale interessato alla Cassa integrazione attraverso percorsi formativi.

Sono stati individuati inoltre, dalle parti, strumenti atti a facilitare la soluzione dei problemi occupazionali della società. In particolare:

trasferimenti concordati verso altre sedi della società finalizzati a coprire eventuali necessità aziendali compatibilmente con le professionalità esistenti;

risoluzioni incentivate del rapporto di lavoro;

ricollocazione del personale presso aziende presenti sul territorio o presso quelle con le quali intrattiene rapporti commerciali;

trasformazione, ove possibile e compatibile con le esigenze organizzative aziendali, di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

formazione con disponibilità a definire, nell'ambito delle attribuzioni assegnate alle Regioni in materia formativa e di quelle nel campo del collocamento, una più efficace ricollocazione lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo che imprenditoriale;

agevolazione dell'esodo dei lavoratori che possano raggiungere i requisiti pensionistici nel corso del periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali;

utilizzo della mobilità ex legge n. 223/91, per un numero massimo di 100 lavoratori, entro il 31.7.1999 secondo le modalità definite nell'ambito dello stesso accordo;

trasformazione delle posizioni interessate alla rotazione da full time a part-time.

Da ultimo l'azienda ha dichiarato la propria disponibilità ad attivare, con le organizzazioni sindacali, iniziative che con-

sentano, nel corso del 1999, di seguire la realizzazione del piano di rilancio.

Qualora non si dovessero ottenere risultati apprezzabili le parti si incontreranno nuovamente presso il Ministero del Lavoro che, tenuto conto della rilevanza della complessità degli strumenti individuati dalle parti, si adopererà, per quanto di propria competenza, per una rapida realizzazione del piano in termini di concessione della CIGS.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

NARDINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

alla Società italiana radiomarittima (Sirm), oggi Telecom-Italia, venne accordata una concessione ministeriale, che dopo il primo decreto istitutivo del 4 ottobre 1927, ha avuto in seguito vari rinnovi da parte dei governi, fino all'ultima convenzione suppletiva abbinata al decreto del Presidente della Repubblica n. 899 del 19 ottobre 1982, da parte dell'amministrazione ministero delle comunicazioni (concessione ventennale);

tale convenzione fa carico alla concessionaria Telecom-Italia, in particolare, di assicurare il ruolo al personale radiotelegrafista, da tenere a disposizione dell'armamento per la condotta delle stazioni radiotelegrafiche di bordo;

in deroga a questa convenzione, l'armamento privato, può avvalersi del proprio personale radiotelegrafista, sempre che abbia il gradimento della società concessionaria;

tale personale viene regolato per gli aspetti economici e normativi, dal contratto collettivo nazionale dell'armamento privato;

presso ogni capitaneria di porto è depositato un elenco di nomi degli ufficiali radiotelegrafisti, in possesso del gradi-

mento, per poter procedere all'imbarco sulle navi dell'armamento pubblico e privato;

tale elenco di nomi viene fornito alle capitanerie di porto dalla concessionaria;

risulta all'interrogante che la Telecom-Italia, concessionaria dei servizi radioelettrici di bordo, da anni perpetra atti discriminatori e adotta trattamenti economici differenti, per la mancata immissione degli ufficiali radiotelegrafisti nel ruolo organico;

la concessionaria da anni per ovviare alla propria carenza organica, gestisce di fatto, come personale a disposizione delle proprie esigenze, un considerevole numero di ufficiali radiotelegrafisti, senza dare garanzie occupazionali stabili;

il ruolo organico della concessionaria è stato chiuso unilateralmente dalla Telecom-Italia senza alcun accordo con le organizzazioni sindacali;

siamo in fase di riorganizzazione e riqualificazione del radiotelegrafista —:

se siano informati dei danni subiti da tali lavoratori;

se non ritengano che, non essendo garantita a tali ufficiali radiotelegrafisti una mansione a carattere impiegatizia, e poiché non è avvenuta l'immissione in ruolo, possa essere a rischio la possibilità di partecipare alla riqualificazione e quindi al ricollocamento nelle attività lavorative sulle navi;

quali provvedimenti intendano assumere perché gli ufficiali radiotelegrafisti vengano tutelati nel loro diritto alla riqualificazione e al lavoro. (4-21218)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si precisa che presso il Ministero dei trasporti e della navigazione proseguono riunioni con le organizzazioni sindacali di categoria per lo sviluppo dei progetti di riconversione professionale del personale radiotelegrafista,*

così come previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 647.

La Telecom Italia S.p.A., interessata in merito a quanto rappresentato ha fatto presente che nel 1988 l'IMO (International Maritime Organization) ha previsto la graduale sostituzione delle stazioni di comunicazione radiotelegrafica e radiotelefonica con il sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), che è stato inserito tra gli apparati obbligatori a bordo di navi passeggeri e mercantili con la normativa internazionale SOLAS 74.

Il nuovo sistema di comunicazione, la cui installazione a bordo delle navi ha avuto inizio a partire dal 1992 e divenuto obbligatorio dal 1° febbraio 1999 prevede il superamento della figura dell'ufficiale Radio Telegrafista (URT), cui era demandata la gestione della stazione radio comunicazione, e la sua sostituzione con tre Ufficiali di coperta (uno per turno) in possesso del certificato GOC (General Operator Certificate).

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

NOVELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il 3 aprile 1999 prossimo venturo ricorrerà il 55° anniversario della fucilazione di don Giuseppe Morosini trucidato dai fascisti a Forte Bravetta perché schierato dalla parte della libertà e contro la barbarie;

il martirio di don Morosini (rievocato nel film « Roma città aperta » da Aldo Fabrizi) rappresenta un esempio per chi abbia a cuore la democrazia e la giustizia —:

se non intenda ricordare la figura di questo martire per la libertà con l'emissione di un francobollo commemorativo. (4-21916)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene oppor-

tuno premettere che i programmi filatelici vengono approvati dalla consulta per la filatelia normalmente con due anni di anticipo rispetto a quello di emissione.

In particolare, occorre precisare che l'orientamento, seguito da anni, di limitare il numero delle emissioni filateliche impone di effettuare scelte difficili che, talvolta, portano ad escludere la celebrazione filatelica di argomenti anche rilevanti e meritevoli di considerazione.

Tuttavia, al fine di sottolineare l'importanza di Don Giuseppe Morosini, eroico sacerdote e figura di particolare rilievo per la storia e la cultura del nostro Paese, il giorno 4 giugno 1997, in occasione del 53° anniversario della sua morte, avvenuta il 3 aprile 1944, è stato emesso un francobollo del valore di lire 800.

L'emissione è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1997 pubblicato nella G.U. del 6 giugno 1997, n. 130, e le caratteristiche tecniche del francobollo sono state pubblicate nella G.U. del 24 luglio 1997, n. 171.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

OSTILLIO. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste italiane ha recentemente attivato le procedure di selezione per la nomina a dirigente;

tali procedure consistono in un colloquio ed in un successivo corso di formazione presso l'Università Bocconi della durata di undici giorni, in cui vengono trattate problematiche attinenti al bilancio e alla gestione finanziaria, per la cui trattazione in ambito universitario è richiesto normalmente l'intero anno accademico;

i corsisti vengono valutati sulla base delle votazioni conseguite nelle due esercitazioni pratiche, peraltro di notevole complessità, predisposte da docenti universitari diversi da quelli che hanno tenuto le lezioni, con la conseguenza che l'esame si

svolge su tematiche che non erano state adeguatamente approfondite nel corso dei vari seminari;

il progetto formativo così strutturato appare del tutto inidoneo a far emergere la professionalità e la capacità a ricoprire ruoli dirigenziali da parte dei funzionari sottoposti a selezione, la partecipazione alla quale è peraltro avvenuta a seguito di segnalazione degli organi superiori —:

quali finalità e motivazioni abbiano indotto le poste italiane ad adottare per l'accesso alla dirigenza tale percorso formativo;

quali siano i costi sostenuti per la sua organizzazione;

se non ritenga opportuno intervenire per introdurre parametri valutativi improntati a maggiore trasparenza, equità e rispondenza al concreto svolgimento dell'azione dirigenziale. (4-21767)

RISPOSTA. — *Al riguardo, premesso che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato — ha precisato che nel sistema di valutazione seguito per le nomine dei dirigenti dopo la trasformazione dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, si possono distinguere tre fasi, in ciascuna delle quali sono stati adottati metodi e criteri diversi che apparivano rispondenti alle esigenze aziendali del momento.*

In particolare, nella prima fase, esauritasi nel corso del 1995, i candidati, valutati da un'apposita commissione appartenevano all'ex carriera direttiva dell'ex Amministrazione p.t.

Nella seconda fase, a seguito dei profondi cambiamenti innescati dalla prospettiva della trasformazione in società per azioni, si è posta la necessità di individuare persone in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente. I candidati, pertanto, sono stati scelti tra i quadri di 1° livello, sulla base del curriculum personale e successivamente ammessi ad una selezione condotta dalla so-

cietà specializzata Hay Management, per valutarne le propensioni, le capacità e la professionalità da mettere in relazione alle funzioni da svolgere; tale selezione non prevedeva la preventiva consultazione dei dirigenti delle aree e delle sedi.

Nella terza fase si è tenuto conto che nel frattempo è stata attribuita ai capi delle strutture territoriali la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi aziendali, per cui si è ritenuto opportuno che fossero i dirigenti di tali strutture a selezionare i candidati, in relazione alla conoscenza diretta delle qualità e delle capacità dei loro dipendenti.

Successivamente i candidati sono stati sottoposti, sempre a cura della società Hay Management, ad un'intervista che mirava a verificare, in base a criteri oggettivi, la corrispondenza delle scelte operate dai responsabili di area e di sede alle effettive esigenze aziendali.

Infine, un corso di formazione presso l'università Bocconi di Milano ha permesso di completare le valutazioni già eseguite in base ad altri e diversi parametri.

Per quanto riguarda in particolare il corso tenutosi presso la scuola di direzione aziendale dell'università Bocconi, avente come tema « la gestione del processo di cambiamento delle Poste Italiane », la medesima società Poste ha precisato che il taglio del corso prevedeva la trattazione di alcune problematiche di un'azienda di servizi, incentrate principalmente sulla strategia, marketing, organizzazione e cenni di logistica, senza ovviamente alcun riferimento ai normali corsi accademici, con i quali non è proponibile alcun paragone; i partecipanti del resto erano, nella maggioranza dei casi, già in possesso del diploma di laurea.

Il corso comprendeva esercitazioni pratiche basate su casi aziendali strettamente attinenti agli argomenti trattati durante le lezioni, mentre la valutazione dei partecipanti è stata effettuata congiuntamente dai docenti e da altri esperti della stessa scuola di formazione manageriale.

Il personale ammesso al corso, segnalato dai dirigenti, è stato selezionato da una società di consulenza esterna attraverso uno

screening basato su criteri oggettivi e, successivamente, da altra società specializzata che ha valutato le potenziali capacità di ognuno evidenziandone la propensione a relazioni interpersonali e di leadership.

Il costo sostenuto per l'iniziativa in questione è stato di lire 2.200.000 per ogni partecipante in linea con quelli praticati per analoghe iniziative, al quale va aggiunto l'onere riguardante il normale trattamento di missione riconosciuto agli interessati fuori sede.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PANETTA. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

la sezione magazzino dell'Aeronautica militare, di stanza presso l'aeroporto di Rieti, è stata già da tempo trasferita;

giungono voci sempre più insistenti riguardanti la ventilata ipotesi di trasferimento della scuola militare Nbc di Rieti ad altra sede;

il caso della provincia di Rieti, che dalla decisione governativa verrebbe ad essere ulteriormente penalizzata nella già critica situazione occupazionale ed economica, è uno dei casi, ma purtroppo verosimilmente non l'ultimo, nei quali il Governo dimostra di non applicare i propri proclami su occupazione e sviluppo —:

se corrisponda al reale intendimento del Governo la notizia del trasferimento della scuola militare di Rieti ed in caso affermativo quali siano i motivi che hanno determinato una tale decisione che, se confermata, dimostrerebbe come ancora una volta il Governo faccia proclami propagandistici su occupazione e sviluppo, senza che gli stessi si dimostrino tali in quanto a reale applicazione sul territorio. (4-22507)

RISPOSTA. — *La notizia apparsa sugli organi di stampa circa un possibile trasferimento in altra località, della Scuola Interforze NBC, attualmente ubicata presso la caserma « Verdirosi » di Rieti, non trova*

fondamento in quanto, a tutt'oggi, non sussistono ipotesi che prevedano detto trasferimento.

Al contrario, si rappresenta che l'Ente in questione è stato recentemente elevato a rango di « Polo Interforze per la Difesa NBC », attraverso la rivitalizzazione delle funzioni addestrative, di ricerca e di studio affidate all'organismo.

È del tutto evidente che la ristrutturazione operata conferma invece l'intendimento di accrescere e potenziare il ruolo della Scuola, nel contesto della difesa NBC, dotando l'Istituto di nuove strutture organizzative idonee a svolgere i più ampi compiti assegnati.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere:*

se sia vero che il ministero abbia spedito a tutti i giovani in servizio di leva o in procinto di partire una missiva generica e non personale, in cui si spiega a tutti che non è stato possibile rispettare il disposto legislativo per l'espletamento del servizio di leva entro cento chilometri dalla propria residenza per esigenze logistiche e per caratteristiche individuali;

se non intenda intervenire per verificare la suddetta notizia e per evitare che ci siano speculazioni e/o inganni. (4-19547)

RISPOSTA. — *L'articolo 1, comma 110, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha espressamente previsto che i giovani chiamati alle armi debbano prestare il servizio militare di leva nelle sedi più vicine al Comune di residenza e « possibilmente » entro i 100 chilometri « purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate ». Un'interpretazione corretta della norma indicata porta a escludere che il Legislatore abbia voluto riconoscere agli interessati un diritto soggettivo assoluto e incondizionato a svolgere il servizio di leva entro la distanza chilometrica indicata.*

Nell'ipotesi di oggettiva impossibilità di assegnare i giovani in strutture militari

ubicata entro i 100 chilometri dalla residenza degli stessi, le ragioni di tale impedimento vengono immediatamente comunicate all'interessato, soddisfacendo, in tal modo, sia le esigenze di trasparenza dell'azione pubblica, sia quelle connesse alla motivazione dei provvedimenti amministrativi, prescritta dall'articolo 3, della Legge 241/90.

La « missiva » cui è fatto cenno nell'interrogazione rappresenta, pertanto, il supporto scritto di detta motivazione, che viene comunicata all'interessato contestualmente alla notifica del provvedimento di assegnazione alla sede di servizio (cartolina pre-cetto) e che fa riferimento alle condizioni necessarie alla assegnazione in Enti e Reparti distanti oltre i 100 km dal luogo di residenza, nonché alle caratteristiche psico-attitudinali rilevate in sede di visita di leva che rendono l'arruolato adatto ad uno specifico incarico.

Inoltre, con la stessa comunicazione, proprio al fine di prevenire qualsiasi forma di « speculazione o inganno » e allo scopo di garantire la massima trasparenza e imparzialità, i giovani interessati vengono portati a conoscenza circa l'adozione da parte della Difesa di programmi informatici per la formazione automatizzata dei contingenti di leva.

In fase di elaborazione, infatti, tali programmi informatici, una volta stabilito l'incarico dei giovani con riferimento alle esigenze operative delle Forze Armate e al profilo fisico-psico-attitudinale degli stessi, ricercano automaticamente l'Ente o il Reparto militare di stanza più vicino alla residenza del giovane, in relazione anche all'incarico attribuito e al livello di saturazione delle strutture ricettive.

L'azione posta in essere dall'Amministrazione nel caso in argomento risulta legittima e trasparente, nonché in grado di contemperare, sotto il profilo dell'efficacia e per quanto possibile, le primarie esigenze della Difesa con le legittime aspettative del cittadino alle armi.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

PISCITELLO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel 1972 l'Agip ha installato a Siracusa una base di supporto all'attività delle piattaforme petrolifere nel Canale di Sicilia, da una presenza iniziale di circa cento unità lavorative, la società ha gradualmente ridotto gli organici a quindici unità, l'installazione siracusana si è così trasformata in una base logistica con il compito di assistenza e approvvigionamento delle piattaforme *off shore* presenti nel golfo della Sirte;

il piano di ristrutturazione presentato dall'Agip il 23 settembre 1998 prevede un ulteriore depotenziamento della base di Siracusa, che fa temere un definitivo smantellamento, le cinque unità lavorative del reparto vigilanza verrebbero trasferite a una ditta privata, altri cinque lavoratori verrebbero spostati a Gela, uno è in procinto di andare in pensione, mentre gli ultimi quattro resterebbero ad occuparsi del magazzino, ma sotto la gestione di un'agenzia marittima;

i sindacati di categoria hanno iniziato una forte azione di lotta per mantenere tanto i livelli occupazionali, quanto gli investimenti *off shore* nell'area siracusana;

i rimorchiatori d'altura che operano appoggiandosi alla base Agip di Siracusa, contribuiscono a tenere in piedi un settore come quello della marineria e del suo indotto, che nel siracusano, da tempo, necessita di un forte rilancio;

il piano di ristrutturazione dell'Agip ha già sollevato forti prese di posizione, a tutti i livelli, per una poco chiara interruzione di subaffitto del terreno di proprietà pubblica, su cui è stata installata la base, la società opera su un'area di cinquanta-mila metri quadrati, di proprietà del comune, presa in concessione pagando un canone annuo di lire 115 milioni. Ora si ventila la possibilità che l'Agip intenda subaffittare a terzi parte di quest'area de-

maniale, a fronte di un canone annuale vicino a 1.300 milioni —:

se il Ministro dell'industria non ritenga opportuno incontrare l'amministratore delegato dell'Agip per valutare l'opportunità di non smantellare una base logistica altamente strategica per il settore energetico nazionale, considerato che, oltre agli interessi legati all'estrazione petrolifera *off shore*, l'ubicazione delle piattaforme assistite dalla struttura siracusana (nelle vicinanze delle coste libiche) ha delle notevoli implicazioni di livello internazionale. Il porto di Gela, per le sue strutture, assicurerebbe una minore funzionalità di quella fornita attualmente dal porto di Siracusa, che può vantare un retroterra di elevatissima professionalità legata al porto petrolifero di Augusta;

se il Ministro del lavoro non ritenga opportuno convocare azienda e sindacati, per un'opera di mediazione diretta sia a salvaguardare i livelli occupazionali, sia a incrementare gli investimenti del settore nell'area portuale siracusana, anche in considerazione del fatto che, se è vero che qualche altro privato è disposto a sobbarcarsi un subaffitto oneroso come quello ventilato, evidentemente la zona riveste ancora notevoli potenzialità economiche. (4-21198)

RISPOSTA. — *La carenza di interesse dell'Eni Divisione Agip verso la Base Logistica di Siracusa va inquadrata in un vasto programma di ottimizzazione, razionalizzazione e riduzione dei costi.*

La Base logistica di Siracusa, che funzionalmente dipende dal Distretto di Gela, con 15 dipendenti, di cui 5 guardie, ha svolto in questi ultimi anni essenzialmente una attività di spedizione, magazzino e movimentazione materiali, a supporto delle attività di perforazione dell'off-shore di Società Libiche.

Tale attività, estranea peraltro a quella tipica dell'Eni divisione Agip, si è andata riducendo sempre di più con un progressivo aggravio economico.

Inoltre, è da considerare la costante riduzione della movimentazione di materiale. Il materiale movimentato che nel 1977 è stato di circa 20.000 tonnellate, nel periodo Genn./Sett. '98 si è ridotto a circa 12.700 tonnellate.

Il movimentato su supply/vessel, rimorchiatori di altura, nel 1977 è stato di soli 64 imbarchi, con un picco massimo di 7 imbarchi nel mese di gennaio.

Tale ridimensionamento ha comportato, conseguentemente, un alleggerimento per la struttura organizzativa, tant'è che nel 1977 la media delle ore lavorate dalle quattro risorse del magazzino (le uniche direttamente coinvolte nell'attività specifica della base), superava di poco la metà delle ore lavorabili a norma di contratto.

Quanto sopra esposto, nonché insignificanti prospettive future, hanno motivato la scelta economico/gestionale dell'Eni divisione Agip di ridurre drasticamente il personale della base fino a terziarizzarne gradualmente le attività a supporto delle Società libiche.

L'alienazione dell'attività residuale, oltre a costituire garanzia di continuità per la base, offrirà opportunità di lavoro per la imprenditoria siracusana, lasciando immutate le ricadute per tutte quelle figure del Porto di Siracusa che oggi operano a supporto della attività della base.

In data 17 dicembre 1998 è stato siglato un accordo con la Fulc territoriale che prevede un piano di riallocazione di tutte le risorse della base nel vicino distretto di Gela e nelle aziende siracusane del gruppo Eni (Agip Petroli ed Enichem di Priolo).

Al fine di avere i tempi tecnici per realizzare il programma di cui sopra, l'EM divisione Agip ha notificato al Comune di Siracusa la richiesta di rinnovo di affitto del terreno comunale su cui insiste la base, per tutto l'anno 1999.

Non esiste alcuna intenzione di subaffittare a terzi parte di tale terreno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

PAOLO RUBINO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Mottola (Taranto), con delibera giunta municipale n. 422 del 21 ottobre 1997 e determinazione del responsabile del servizio personale n. 576/P, provvede all'« Approvazione avviso pubblico per l'assunzione di n. 1 commesso notificatore » in base a selezione tra gli iscritti nelle liste di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987;

in forza dei suddetti provvedimenti con nota n. 5705 del 2 aprile 1998, diretta all'ufficio circoscrizionale per l'impiego di Massafra (Taranto), il prefato comune chiese di avviare a selezione n. 1 iscritto nelle liste circoscrizionali per l'impiego relative all'anno 1997, con la qualifica funzionale IV profilo professionale « commesso notificatore »;

con nota n. 9452 del 28 aprile 1998, la direzione provinciale del lavoro di Taranto, rispondendo a specifico quesito richiesto con nota n. 6462 del 10 aprile 1998, dalla sezione circoscrizionale di Massafra, precisò che « la qualifica di commesso notificatore è da intendersi a scarso contenuto professionale, per cui l'avviamento dovrà essere effettuato dalla graduatoria generale degli iscritti articolo 16 legge n. 56 del 1987, redatta ai sensi della delibera CRI Puglia n. 2 del 29 aprile 1993 »;

la sezione circoscrizionale di Massafra, in riscontro della richiesta n. 5705 del 1998, trasmise al comune di Mottola elenco dei nominativi, in stretto ordine di graduatoria, dei lavoratori aventi diritto e cioè: 1) Francavilla Fedele, con punti 780 e 2) Carbone Anna Maria, con punti 781 (riserva);

a questo punto, il comune di Mottola avrebbe dovuto procedere alla selezione in riferimento, senonché, con altra nota n. 7556 del 14 maggio 1998, chiese alla sezione circoscrizionale di Massafra di conoscere le « motivazioni addotte circa la comunicazione della graduatoria di cui alla

precedente lettera n. 6074, tenuto conto che per l'acquisizione della qualifica di commesso notificatore è richiesta, oltre al possesso della licenza media, apposita esperienza lavorativa da documentare all'atto d'iscrizione nelle liste di collocamento »;

la sezione circoscrizionale massafrese, con missiva n. 8386 del 14 maggio 1998, ebbe a ribadire che « l'avviamento a selezione è stato effettuato secondo la normativa vigente (articolo 16 legge n. 56 del 1987 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni);

finalmente, con lettera n. 10323 del 23 luglio 1998, il comune di Mottola decise di notificare avviso di selezione al signor Fedele Francavilla per il 17 agosto 1998, successivamente e telegraficamente sospesa « in attesa parere commissione regionale del lavoro »;

la direzione regionale del lavoro di Bari, con nota n. 24250 del 24 agosto 1998, ebbe a ribadire testualmente: « ...a parere dello scrivente la qualifica di commesso notificatore non richiede il possesso di specifica qualificazione professionale che è invece prevista esclusivamente per il messo notificatore per il quale è previsto, com'è noto, apposito corso di formazione professionale »;

nonostante tale ulteriore precisazione, il più ripetuto volte comune di Mottola, anziché avviare la procedura selettiva per la copertura del posto di commesso notificatore, si ostina a porre quesiti, non ultimo quello formulato al ministero del lavoro e della previdenza sociale su una questione che, ad avviso dell'interrogante, appare chiara ed inequivocabile in quanto già suffragata da precedenti, autorevoli e competenti pareri;

alla luce di quanto innanzi esposto, il comportamento messo in atto dall'ente comunale mottoliese appare quantomeno strano ed ambiguo e va determinare un particolare stato d'apprensione nel lavora-

tore risultante primo nella graduatoria comunicata dalla sezione circoscrizionale di Massafra —:

se non ritenga assumere provvedimenti finalizzati ad un definitivo chiarimento della questione esposta, anche alla luce del comportamento del comune di Mottola, che ad avviso dell'interrogante lede i diritti di un lavoratore in particolare e che potrebbe avere futuri, negativi riflessi, in generale, tenuto conto che non vengono considerati pareri espressi da organismi istituzionali competenti e qualificati. (4-20250)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata, si rappresenta quanto segue.

Il Comune di Mottola, con nota n. 5795 del 2 aprile 1998, ha chiesto l'avviamento a selezione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/87, di un lavoratore per la copertura di 1 posto di « Commesso notificatore ».

La Sezione Circoscrizionale di Massafra, atteso che la qualifica di « Commesso notificatore » doveva essere considerata a basso contenuto professionale, ha proceduto all'avviamento della graduatoria generale, ai sensi della delibera della Commissione Regionale Puglia n. 2 del 29 aprile 1993 ed ha avviato a selezione il Sig. Fedele Francavilla, utilmente collocato nella graduatoria generale redatta ai sensi dell'articolo 16 della su richiamata legge.

Successivamente il Comune di Mottola ha riformulato la richiesta di avviamento a selezione di un lavoratore in possesso della qualifica di « Messo notificatore », specificando i requisiti previsti dal bando per l'accesso al posto da ricoprire ovvero il possesso della qualifica di « messo notificatore » e del diploma di dattilografia.

La Sezione Circoscrizionale di Massafra, superate le difficoltà interpretative della norma da parte del Comune di Mottola, ha avviato le procedure di reperimento di lavoratori iscritti nelle liste ordinarie di collocamento in possesso della qualifica di Messo notificatore e del diploma di dattilografia, con un avviso pubblicato in data 14 dicembre 1998.

Il Sig. Fedele Francavilla ha notificato un atto stragiudiziale che diffida a sospendere la procedura di cui sopra, ritenuta lesiva del proprio diritto alla selezione disposta sulla base della richiesta originaria del Comune di Mottola, i cui requisiti non corrispondevano a quelli previsti dal R.O. e dal Bando di Selezione per la copertura del posto in organico.

L'interessato, contemporaneamente, ha impugnato, dinanzi al TAR — Sezione di Lecce — la nota del Comune di Mottola, con la quale si chiarivano definitivamente la qualifica ed i requisiti per la copertura del posto in organico.

Il TAR — Sezione di Lecce — con ordinanza 165/99 ha rigettato la domanda incidentale di sospensiva ed il Comune di Mottola ne ha notificato copia alla Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto in data 17 marzo 1999.

Detto Ufficio, in data 30 marzo c.a. ha invitato la sezione di Massafra a procedere agli avviamenti a selezione per la copertura del posto di Messo notificatore, sulla base del reperimento effettuato tra gli iscritti al collocamento ordinario.

Si ritiene, pertanto, che la Sezione circoscrizionale in questione abbia operato nel rispetto delle disposizioni impartite in materia di avviamento a selezione ex articolo 16 legge 56/87 e che solo la generalità della richiesta del comune di Mottola, ha causato ritardi nell'evasione della stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

nella città di Palmanova (Udine) sono in corso lavori di ristrutturazione della piazza centrale che avranno la durata di alcuni mesi e che stanno provocando inevitabili disagi ai cittadini e alle attività commerciali e di servizio;

buona parte di questi disagi riguardano il traffico e la sosta delle autovetture;

all'interno delle mura ci sono rilevanti aree e strutture militari non più utilizzate e di cui si sta avviando faticosamente la procedura di trasferimento alla comunità locale —:

se non ritenga opportuno stabilire un immediato rapporto con l'amministrazione palmarina e verificare la possibilità di concedere temporaneamente in uso quelle aree militari che possono essere facilmente utilizzate per parcheggi provvisori nei mesi in cui saranno in corso i lavori sulla piazza. (4-20536)

RISPOSTA. — Nella città di Palmanova, la Caserma « Montezemolo » è l'unica infrastruttura che potrebbe essere utilizzata come parcheggio provvisorio. Quest'ultima tuttavia, è stata di recente ceduta all'Arma dei Carabinieri per il soddisfacimento e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Pertanto, non risulta possibile accogliere l'ipotesi prospettata nell'atto di sindacato ispettivo in parola, stante l'obiettiva mancanza, nel comprensorio della città palmarina, di altre aree militari non più utilizzate e adatte allo scopo specifico suggerito.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

SAIA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

la Vibrata Manifatture è una fabbrica tessile che raccoglie 145 lavoratrici dell'area di Teramo;

da quasi un anno la fabbrica è in crisi finanziaria e produttiva, cosicché dapprima aveva stipulato un patto di solidarietà con i dipendenti dimezzando loro lo stipendio e da ben cinque mesi ha totalmente sospeso il pagamento degli stipendi;

così stando le cose le 145 operaie non percepiscono il salario né possono usufruire di ammortizzatori sociali (Cig, mo-

bilità) né possono dimettersi in quanto non verrebbero a percepire l'indennità di disoccupazione;

per tale motivo le dipendenti dell'Azienda hanno chiesto l'intervento del Governo al fine di risolvere la loro pesante situazione —:

se e quali misure intenda assumere il Governo nei confronti dell'azienda Vibrata Manifatture per far sì che si sblocchi la situazione preferibilmente nel senso di un rilancio della produzione e dello sblocco dei pagamenti ai dipendenti ovvero, se ciò non fosse possibile, per far sì che venga accolta l'istanza di fallimento che comporterebbe la nomina di un curatore fallimentare, consentendo il pagamento, almeno parziale, degli emolumenti dovuti alle dipendenti e lo sviluppo di nuove possibilità di collocazione lavorativa delle stesse. (4-22046)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata dalle indagini effettuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo, è emerso quanto segue.

La Ditta VIBRATA MANIFATTURE ha stipulato un contratto di solidarietà che ha iniziato a produrre gli effetti a partire dal 18 maggio 1998, per il quale in data 19 marzo 1999 la medesima ha richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS delle somme dovute ai lavoratori poste a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 236/93.

La stessa ditta, il giorno 13 marzo 1999, è stata ammessa al concordato preventivo e in data 23 marzo 1999 ha effettuato, presso la suddetta Direzione provinciale, l'esame congiunto per la CIGS ex articolo 3 Legge 223/91 a partire dal 13 marzo 1999.

Da ultimo si rappresenta che la Società, in data 5 maggio c.a., ha presentato richiesta di concessione di CIGS.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SANTORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

recentemente sulla stampa nazionale e locale è apparsa la notizia del possibile trasferimento della scuola militare N.B.C. da Rieti in altra sede;

la cittadinanza di Rieti e della sua provincia si sta mobilitando con forza per scongiurare l'evento;

tale ente militare costituisce motivo di prestigio e risorsa vitale per l'economia della zona reatina;

la decisione del trasferimento non sarebbe un atto isolato ma una scelta consapevole nell'ambito di una strategia diretta a smantellare le strutture militari nella provincia di Rieti: al riguardo, a titolo esemplificativo, si consideri la smobilitazione dell'aeronautica militare dell'aeroporto di Rieti ovvero della 818^a sezione di magazzino —:

se la notizia corrisponda a verità;

se non ritengano di dover intervenire per mantenere la scuola a Rieti e per evitare che la situazione economica ed occupazionale del reatino, già precaria, subisca un nuovo duro colpo. (4-22315)

RISPOSTA. — *La notizia apparsa sugli organi di stampa circa un possibile trasferimento in altra località, della Scuola Interforze NBC, attualmente ubicata presso la caserma «Verdirosi» di Rieti, non trova fondamento in quanto, a tutt'oggi, non sussistono ipotesi che prevedano detto trasferimento.*

Al contrario, si rappresenta che l'Ente in questione è stato recentemente elevato a rango di «Polo Interforze per la Difesa NBC», attraverso la rivitalizzazione delle funzioni addestrative, di ricerca e di studio affidate all'organismo.

È del tutto evidente che la ristrutturazione operata conferma invece l'intendimento di accrescere e potenziare il ruolo della Scuola, nel contesto della difesa NBC,

dotando l'Istituto di nuove strutture organizzative idonee a svolgere i più ampi compiti assegnati.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Almè, in provincia di Bergamo, risulta essere ente convenzionato per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio civile;

il piano di impiego degli obiettori, elaborato dal suddetto comune ed approvato dalla Direzione generale della leva, prevede l'utilizzo dei giovani nei settori dei servizi sociali (anziani, portatori di *handicap*, minori), biblioteca e cultura, ecologia (contributo al servizio di vigilanza ecologica ed attività di sensibilizzazione);

si ricorda inoltre che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1139 del 1977 sulla base del quale è stata stipulata la convenzione, gli obiettori in servizio civile debbono avere un orario settimanale pari a quello dei dipendenti utilizzati nelle stesse mansioni, che corrisponde a 36 ore settimanali;

risulta agli interroganti che, come esplicitato dalle rilevazioni delle presenze, gli obiettori in servizio svolgono un orario di servizio di 40/45 ore settimanali, anche in completa assenza del responsabile di servizio (ad esempio il sabato pomeriggio, quando l'intero comune è chiuso);

gli obiettori inoltre svolgono regolarmente attività d'ufficio non previste dal piano d'impiego;

come se ciò non bastasse, gli obiettori sono stati utilizzati come guardiani del cimitero comunale, tanto che uno di essi ha dovuto tumulare, nell'agosto del 1998, la salma della signora Elisa Locatelli —:

quali interventi intenda realizzare per la revoca immediata della convenzione con il comune di Almè per l'impiego di obiettori di coscienza. (4-21110)

RISPOSTA. — *Dalla convenzione stipulata con il Comune di Almè risulta che l'orario di servizio minimo previsto per l'impiego di obiettori di coscienza è di 36 ore articolato su 6 giorni a settimana, fermo restando che nel caso di particolari esigenze di servizio tale orario può essere protratto, su specifica richiesta dell'Ente interessato e con il consenso di questa Amministrazione, fino a un massimo di 40 ore a settimana.*

Inoltre, in ordine all'utilizzo degli obiettori si evidenzia che dal piano di impiego presentato dall'ente in argomento non risulta la possibilità che i giovani possano svolgere attività d'ufficio o utilizzati in qualità di guardiani del cimitero comunale.

Allo scopo di condurre accertamenti circa i rilievi posti con l'interrogazione, con particolare riferimento all'eccessivo monte ore di servizio previsto e all'eventuale improprio impiego dei giovani in servizio civile, nonché per verificare il rispetto degli impegni assunti in sede di stipula della convenzione, la Difesa ha effettuato in data 10 febbraio 1999, attraverso il Distretto militare di Brescia, un'ispezione presso il Comune di Almè.

Il controllo effettuato presso l'Ente citato, dal quale non sono comunque emerse irregolarità gravi, ha permesso di accertare che due degli obiettori in servizio venivano impiegati per un orario di poco superiore a quello previsto.

Per tale riscontro l'Ente in argomento è stato prontamente richiamato da questa Amministrazione a regolarizzare l'orario di servizio svolto dai due giovani.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il signor Umberto Redondi, nato a San Giovanni Bianco (Bergamo) il 7 luglio 1979 ed ivi residente, è stato distaccato per svolgere il proprio servizio civile a partire dal 19 agosto 1998 presso l'ente « Casa Famiglia » di Vicenza, sede operativa dell'ente convenzionato « Associazione Papa Giovanni XXIII » di Rimini;

il signor Redondi, distando oltre 200 chilometri dalla propria residenza, ha avanzato regolare istanza di trasferimento presso il comune di San Giovanni Bianco (Bergamo), evidenziando in tale richiesta la sua difficile situazione familiare (padre disoccupato, madre casalinga, nonna residente presso la famiglia e bisognosa di continua assistenza);

nonostante la domanda di trasferimento sia stata presentata corredata di tutta la documentazione prevista nei primi giorni di settembre 1998, il signor Redondi non ha ricevuto alcuna risposta —:

per quali ragioni al signor Redondi non sia stato ancora concesso il trasferimento presso un ente più vicino alla propria residenza, in modo da poter aiutare la propria famiglia;

se non ritenga opportuno attivarsi per tale trasferimento, vista la difficile situazione familiare del giovane. (4-22477)

RISPOSTA. — *L'obiettore di coscienza Redondi Umberto è stato trasferito a far data dal 22 marzo 1999 presso il Comune di residenza (San Giovanni Bianco — BG) in accoglimento dell'istanza allo scopo presentata.*

È opportuno precisare che il tempo di attesa del trasferimento è stato determinato dalla indisponibilità di posti presso l'Amministrazione Comunale in parola.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

SCANTAMBURLO, RODEGHIERO, GIACCO, GATTO, PORCU, PROCACCI, VALPIANA, BATTAGLIA, LOMBARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

*dall'ottobre 1997 viene stampata una rivista per ciechi denominata *La settimana in Braille*, che viene spedita a centinaia di abbonati dalla Te.ma srl di Piombino Dese (Padova);*

si tratta di uno strumento importante, perché per la prima volta, è stato creato uno spazio informativo appositamente per privi della vista; per la prima volta non è un organo associativo (portavoce di un'associazione di categoria), ma squisitamente dedicato all'informazione;

fin dal primo numero l'editore ha spedito la rivista, usufruendo delle facilitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1972, che rappresentano l'unico modo per riuscire a pubblicizzare una rivista in *braille*. Se agli elevatissimi costi di stampa, si unissero pure i costi di spedizione, diventerebbe proibitivo per chiunque pubblicare e diffondere uno strumento informativo per ciechi;

da un paio di settimane la spedizione della rivista non è più possibile; perché in base ad una circolare dell'ente Poste di Padova (firmata dal direttore Petrella) l'ufficio postale di Piombino Dese si rifiuta di spedire la rivista, a meno che non venga pagata l'imposta di spedizione;

nella succitata circolare si legge tra l'altro che ai sensi della normativa vigente hanno corso, in esenzione dell'affrancatura, soltanto le carte punteggiate ad uso dei ciechi e gli invii assimilati, qui di seguito elencati:

a) i *clichés* recanti i segni della punteggiatura ad uso ciechi;

b) le registrazioni sonore su nastri magnetici o su dischi fonografici (cosiddetti libri parlanti), spedite da un istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto o indirizzate ad un istituto del genere;

c) le registrazioni sonore su nastri magnetici o su dischi fonografici, spedite in raccomandazione da un cieco o indirizzate ad un cieco;

d) la carta speciale destinata esclusivamente ad uso ciechi, spedita da un istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto o indirizzata ad un istituto del genere;

considerato che la rivista viene spedita da ciechi a ciechi, perché dopo un anno e mezzo di normale spedizione, le Poste oppongano solo ora il rifiuto —:

per quale motivo l'editore non sia stato preavvertito, considerato che la mancata notifica all'editore da parte delle Poste del divieto di spedizione ha costituito un inaccettabile aggravio di costi, dato che la rivista è stata stampata ma non è potuta arrivare nelle case dei lettori;

quali urgenti provvedimenti intendano intraprendere perché questa decisione, che rappresenta un duro attacco alla libertà di stampa per una categoria già disagiata come quella dei privi della vista, possa essere rivista per far rispettare lo spirito della legge. (4-23168)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, appare opportuno premettere che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (codice p.t.) concede le esenzioni, riduzioni e agevolazioni delle tariffe postali previste negli accordi internazionali. Le norme internazionali, riportate nel 3° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 aprile 1991 (paragrafi 29 e 52), stabiliscono che sono esenti da tassazione postale le carte punteggiate ad uso dei ciechi, comprese le lettere a caratteri ciecografici, impostate aperte.*

Alle « carte punteggiate » sono assimilabili inoltre: i clichés recanti i segni della punteggiatura ad uso dei ciechi; le registrazioni sonore su nastri magnetici e su dischi fonografici (c.d. libri parlanti), spedite da un istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto o indirizzate ad un istituto del genere; le registrazioni sonore su nastri magnetici o su dischi fonografici, spedite da un cieco o indirizzate ad un cieco; la carta speciale destinata esclusivamente ad uso dei ciechi, spedita da Istituti per ciechi ufficialmente riconosciuti.

Gli invii in parola sono esenti non solo dalla tassa di affrancatura, ma anche da tutte le altre tasse speciali (avviso di rice-

vimento, raccomandazione, ecc.) con esclusione della sola soprattassa aerea.

Le esenzioni in questione sono applicabili agli invii di corrispondenza tra non vedenti, intesi come soggetti individuali, ma non alle spedizioni indirizzate da un imprenditore (sia pure non vedente) a destinatari non vedenti. Il legislatore ha esteso l'esenzione dall'affrancatura alle registrazioni sonore ed alla carta speciale, qualora vengano inviate da un Istituto per ciechi riconosciuto o indirizzato ad esso, circoscrivendo, nel caso di spedizioni indirizzate ad una pluralità di persone, sia la tipologia degli invii ammessi a godere di tale agevolazione sia i soggetti beneficiari.

Tanto premesso, Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che le tariffe postali agevolate sono applicate a beneficio dei non vedenti (mittenti e/o destinatari) e possono essere estese ad un terzo soggetto, solo in quanto « Istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto »: il trattamento privilegiato non sembra pertanto estensibile ad un editore, organizzato imprenditorialmente, che per l'abbonamento ai relativi periodici chiede il versamento di un corrispettivo.

Circa la lamentata comunicazione delle determinazioni dell'azienda all'editore, la società ha riferito che essa non risponde al vero come può desumersi dalle lettere inviate a quest'ultimo il 25 marzo 1999.

A questo scambio epistolare ha fatto anche seguito, ha proseguito Poste Italiane s.p.a., un incontro tra il rappresentante della Ditta TE.MA ed il responsabile territoriale della società, nel corso del quale è stata data assicurazione all'editore che i periodici sarebbero comunque stati ancora spediti in esenzione di affrancatura, fino a che non fosse giunta una decisione definitiva al riguardo da parte degli organi competenti di Poste Italiane.

La società ha infine fatto presente che l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1996, n. 649, prevede l'erogazione di contributi all'editoria speciale per non vedenti, a copertura delle spese di produzione e distribuzione, purché documentate come previsto

dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

Nel caso in cui la casa editrice rientrasse, invece, nella categoria no-profit, la spedizione postale potrebbe avvenire ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articolo 2 comma 20c), usufruendo di tariffe estremamente contenute.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SUSINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (legge finanziaria per il 1992) all'articolo 11 ripristinava la cadenza annuale per la rivalutazione delle rendite Inail a decorrere dal 1° gennaio 1993 senza fissare alcuna variazione minima delle retribuzioni convenzionali;

la normativa prevedeva l'aggiornamento con appositi decreti dei contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi al fine di coprire le maggiori spese senza ulteriori aggravii per le casse dello Stato;

tale rivalutazione non è stata sinora effettuata;

la citata legge n. 412 del 1991 non prevede nessuna soglia percentuale oltre la quale è possibile dare corso alla rivalutazione;

allo stato dei fatti e considerati gli attuali tassi di inflazione, i cittadini interessati alla rivalutazione delle rendite Inail dovrebbero attendere almeno sei anni;

appare dunque necessario ed urgente rispettare il dettato della legge n. 421 del 1991 e permettere l'adeguamento delle rendite Inail al costo della vita ponendo fine ad una intollerabile penalizzazione ai danni di numerosissimi cittadini —:

se non ritenga opportuno assumere immediati provvedimenti per dare positiva soluzione al problema descritto. (4-13880)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.*

Il processo di riforma che investe lo stato sociale nonché gli impegni assunti dal Governo con la legge finanziaria 1999, si riflettono necessariamente sulle scelte strategiche e sull'evoluzione della missione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro.

In connessione, pertanto, con i mutamenti intervenuti nello scenario giuridico-istituzionale e socio-economico di riferimento, è emersa l'esigenza di una ridefinizione complessiva del quadro programmatico generale dell'Istituto, le cui linee essenziali sono state chiaramente prospettate nel documento approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, nella seduta del 24 maggio 1999.

Merita, al riguardo, sottolineare che le prospettive delineate nel « collegato ordinamentale » di recente approvazione, in tema di revisione della normativa sull'assicurazione infortuni e malattie professionali, esprimono un forte potenziale innovativo che consentirà di apportare, con carattere di organicità, significative modifiche al complesso impianto della disciplina che regola le materie istituzionalmente attribuite alla competenza di questo Ente. Il legislatore, infatti, ha demandato al Governo l'attuazione, mediante la normazione delegata, delle linee portanti del nuovo assetto normativo, fissando al riguardo termini precisi e rapidi per l'esercizio della delega (nove mesi). Tra i principi guida tratteggiati nel citato collegato sul lavoro, emergono una serie di innovazioni riferite in particolare a fattispecie per le quali sono state auspiccate dall'interrogante interventi di modifica.

Si segnalano, al riguardo, la previsione di una ridefinizione del sistema di rivalutazione delle rendite, con l'introduzione di un meccanismo di adeguamento annuale alla variazione dell'indice dei prezzi e conseguente scomputo di tali incrementi in sede di applicazione del meccanismo di rivalutazione vigente, la revisione in materia di cumulo tra la rendita INAIL e prestazioni a carico dell'INPS.

A completare tale quadro intervengono, inoltre, la previsione di un piano di riordino delle tariffe INAIL, volto a riequilibrare il peso sostenuto dai vari settori produttivi, l'estensione della copertura assicurativa al danno biologico e alla categoria dei lavoratori parasubordinati, la riforma strutturale del sistema contributivo vigente nella gestione agricoltura, la ridefinizione della disciplina prevista dall'articolo 55 della legge 88/89, al fine di ricondurre entro limiti definiti il potere dell'INAIL di rettificare i propri provvedimenti di erogazione delle prestazioni, l'introduzione della disciplina dell'infortunio « in itinere ».

In merito, infine, alla necessità di potenziare efficacemente piani di intervento in materia di prevenzione, sono previsti tra i criteri direttivi, cui il Governo dovrà informare il proprio operato, provvedimenti volti a sostenere e finanziare — attraverso la destinazione di risorse economiche dell'INAIL — programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese del settore agricolo e artigianale alle normative sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

Maurizio Crescenzo, nato a Nocera Inferiore il 22 marzo 1971, chiamato a svolgere il servizio militare il 15 dicembre 1998, ha presentato richiesta per prestare il servizio civile nell'ambito dei servizi culturali entro 100 chilometri dal luogo di residenza poiché unico figlio convivente con genitori in precario stato di salute;

il signor Crescenzo è stato destinato a svolgere il servizio civile nell'ambito dei servizi sociali a Salice Calabro, in provincia di Reggio Calabria, presso l'associazione Nuova solidarietà;

il 13 gennaio 1999, il signor Crescenzo ha presentato all'Ufficio relazioni con il pubblico del ministero della difesa domanda di trasferimento presso l'Unione

ciechi di Salerno (protocollo n. 146) che non ha ancora avuto alcun tipo di riscontro;

la legge 8 luglio 1998, n. 230 articolo 4, comma 2 stabilisce che all'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta;

l'articolo 9, comma 3, della medesima legge, dispone che l'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda;

l'articolo 8, lettera *d*), della legge sancisce che l'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha, tra gli altri, il compito di verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza —:

se non intendano garantire il rispetto delle norme vigenti al fine di consentire al signor Crescenzo la possibilità di svolgere il servizio civile presso l'Unione ciechi di Salerno, considerando che l'assegnazione a tale ente gli consentirebbe di svolgere il servizio nell'ambito della regione di residenza così da poter assistere i propri genitori. (4-23266)

RISPOSTA. — *L'obiettore di coscienza Crescenzo Maurizio è stato trasferito presso l'«Unione Italiana Ciechi» di Salerno, a partire dal 4 giugno 1999.*

È opportuno precisare che il tempo di attesa del trasferimento è stato determinato dall'indisponibilità di posti presso l'Ente richiesto.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

TASSONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

una precisa disposizione di legge prevede che i militari di leva prestino servizio entro cento chilometri dalla sede di residenza, pur nel rispetto delle « esigenze di servizio »;

il vincolo delle « esigenze di servizio », che dovrebbe essere una eccezionalità, di fatto comporta che la norma sia quasi totalmente disattesa, dando l'impressione che il legislatore abbia posto in essere una legge i cui fini sono soltanto « propagandistici », in quanto generano, nei giovani, inutili aspettative e sfiducia nelle istituzioni;

qualificati ufficiali superiori di Personil (personale militare), anche di fronte a richieste telefoniche di chiarimento, candidamente e ironicamente ammettono che tale normativa è « fasulla » e che anche in presenza di ricorsi al Tar il generale Gaeta è stato incaricato (non è chiaro da chi) di proporre appello al Consiglio di Stato per stroncare sul nascere ogni richiesta di giustizia, quale conseguenza per l'immagine delle Forze armate è facilmente intuibile;

tale inqualificabile comportamento genera vieppiù sfiducia nelle istituzioni, atteso che, è noto, con diversi « artifici » (per non adoperare termini offensivi) la norma stessa tende a favorire — superando le esigenze di servizio — i soliti raccomandati, non sempre in modo limpido e trasparente (messe in nota, militari resi "disponibili", "perequazioni", aggregazioni, assegnazioni a segreterie particolari ed enti particolari e via dicendo) —:

se intenda sollevare dall'incarico ufficiali maldestri che, anche con le loro risposte, generano sfiducia nelle istituzioni e, improvvisati censori, manipolano a favore di pochi una norma, che, invece, andrebbe applicata con più apertura ed imparzialità;

se intenda altresì proporre soluzioni più aderenti alle attese dei giovani, verifi-

cando, specialmente per i contingenti dell'esercito, come e perché vengono fatte le assegnazioni dei giovani di leva. (4-21336)

RISPOSTA. — *La disposizione normativa cui si fa riferimento nell'interrogazione parlamentare è l'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 62, il quale prevede che il servizio militare venga prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al luogo di residenza del militare, possibilmente entro 100 km « purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate ».*

Dall'esame del testo normativo, quindi, risulta evidente che lo svolgimento del servizio militare entro i 100 km è subordinato ad una doppia condizione:

da un lato la compatibilità con le direttive strategiche e le esigenze logistiche;

dall'altro la possibilità di reperire un ente o unità disponibile entro il predetto raggio.

La dislocazione sul territorio nazionale di enti e unità delle Forze Armate è una realtà non facilmente modificabile che condiziona la possibilità di applicare in tutti i casi la normativa, imponendo, talvolta, destinazioni più distanti anche in conseguenza del maggior gettito demografico del Sud a fronte di una più consistente presenza militare al Nord.

In questa situazione, l'Amministrazione si sforza di applicare la normativa venendo incontro alle esigenze del personale nei limiti del possibile nell'intento di contemperare l'esigenza di garantire lo svolgimento del servizio militare obbligatorio con quella di penalizzare il meno possibile i giovani chiamati alle armi.

Alla luce di quanto sopra, le affermazioni riportate nel testo dell'interrogazione riguardanti presunte disposizioni di proporre appello al Consiglio di Stato, avverso le decisioni dei TAR, « per stroncare sul nascere ogni richiesta di giustizia » risultano improprie non solo perché un appello costituisce in sé una richiesta di giustizia ad una superiore autorità giurisdizionale, ma

soprattutto perché l'Amministrazione non ha mai proposto appello avverso le ordinanze dei TAR, mentre le impugnazioni di dette pronunce giurisdizionali sono pervenute numerose dai giovani ricorrenti.

Peraltro, la quasi totalità dei Giudici aditi, conformemente ad una corretta interpretazione della norma, ha imposto solo il riesame della sede di assegnazione, non riscontrando illegittimità nelle procedure seguite dall'Amministrazione.

Si evidenzia inoltre che, ogni qualvolta i Tribunali hanno limitato la discrezionalità dell'Amministrazione, si è provveduto ad avvicinare i ricorrenti al luogo di residenza, compatibilmente con le capacità ricettive delle infrastrutture militari, molte volte riuscendo a rispettare il limite dei 100 km. In ogni caso, a seguito di ogni pronuncia del TAR, si è proceduto a motivare adeguatamente i provvedimenti con cui sono stati assegnati i militari ad enti e unità situati oltre la fascia chilometrica in parola.

Non risulta altresì fondata l'ipotesi riguardante presunti artifici usati per assicurare vantaggi ad alcuni a discapito di altri: non sussistono casi in cui, a fronte di conformi pronunce giurisdizionali, l'Amministrazione della Difesa abbia utilizzato diversi trattamenti.

Si intende infine sottolineare che la sede di assolvimento degli obblighi militari consegue dalla formazione automatizzata del contingente di leva, effettuata a mezzo di programmi informatici. In particolare l'elaborazione automatica è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

soddisfacimento prioritario delle esigenze di enti e unità con maggiore valenza operativa;

rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani e di significativi risultati conseguiti in attività sportive;

valorizzazione dei titoli di studio, di precedenti esperienze lavorative, del possesso di patenti e/o brevetti, di particolari corsi frequentati;

valutazione della residenza anagrafica dei giovani, atteso che si tende ad assegnare gli interessati il più vicino possibile alla famiglia di origine.

Da quanto innanzi argomentato risulta che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110, della legge n. 662/96 e successive modificazioni sono rispettate dall'Amministrazione Difesa nell'assegnazione della sede di servizio ai giovani coscritti, purché tale applicazione risulti compatibile con le esigenze strategiche e logistiche delle Forze Armate.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

TRANTINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

l'Anmil (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) in occasione delle manifestazioni celebrative della 48° «Giornata del mutilato del lavoro» ha chiesto che vengano assunti precisi impegni in merito ai seguenti problemi:

a) prevenzione nei luoghi di lavoro con la richiesta di maggiori controlli da parte delle strutture (Ispettorati del lavoro, Aziende sanitarie locali) a ciò preposte dalla normativa vigente, ed una capillare azione contro il fenomeno del lavoro nero;

b) abrogazione dell'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'Inps — liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale — e la rendita liquidata dall'Inail;

c) elaborazione di una riforma del testo unico infortuni che non si limiti a rideterminare l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale; assicurazione che garantisca al lavoratore cure adeguate; riabilitazione fisica e psicologica; rieducazione professionale; reinserimento al lavoro e adeguamento delle rendite infortunistiche liquidate dall'Inail indipendentemente dalla variazione delle retribuzioni —:

se non ritengano opportuno ed urgente un intervento istituzionale al fine di

assicurare secondo le richieste dell'Anmil una riforma che garantisca al lavoratore disabile un preciso percorso di riabilitazione fisica e psicologica ed attraverso la rieducazione professionale consenta il suo reinserimento nel ciclo produttivo, per non disperdere energie preziose, affinate dalla vittoria sulla sofferenza. (4-17796)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.*

Il processo di riforma che investe lo stato sociale nonché gli impegni assunti dal Governo con la legge finanziaria 1999, si riflettono necessariamente sulle scelte strategiche e sull'evoluzione della missione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro.

In connessione, pertanto, con i mutamenti intervenuti nello scenario giuridico-istituzionale e socio-economico di riferimento, è emersa l'esigenza di una ridefinizione complessiva del quadro programmatico generale dell'Istituto, le cui linee essenziali sono state chiaramente prospettate nel documento approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, nella seduta del 24 maggio 1999.

Merita, al riguardo, sottolineare che le prospettive delineate nel «collegato ordinamentale» di recente approvazione, in tema di revisione della normativa sull'assicurazione infortuni e malattie professionali, esprimono un forte potenziale innovativo che consentirà di apportare, con carattere di organicità, significative modifiche al complesso impianto della disciplina che regola le materie istituzionalmente attribuite alla competenza di questo Ente. Il legislatore, infatti, ha demandato al Governo l'attuazione, mediante la normazione delegata, delle linee portanti del nuovo assetto normativo, fissando al riguardo termini precisi e rapidi per l'esercizio della delega (nove mesi). Tra i principi guida tratteggiati nel citato collegato sul lavoro, emergono una serie di innovazioni riferite in particolare a fattispecie per le quali sono state auspiccate dall'onorevole interrogante interventi di modifica.

Si segnalano, al riguardo, la previsione di una ridefinizione del sistema di rivalutazione delle rendite, con l'introduzione di un meccanismo di adeguamento annuale alla variazione dell'indice dei prezzi e conseguente scomputo di tali incrementi in sede di applicazione del meccanismo di rivalutazione vigente, la revisione in materia di cumulo tra la rendita INAIL e prestazioni a carico dell'INPS.

A completare tale quadro intervengono, inoltre, la previsione di un piano di riordino delle tariffe INAIL, volto a riequilibrare il peso sostenuto dai vari settori produttivi, l'estensione della copertura assicurativa al danno biologico e alla categoria dei lavoratori parasubordinati, la riforma strutturale del sistema contributivo vigente nella gestione agricoltura, la ridefinizione della disciplina prevista dall'articolo 55 della legge 88/89, al fine di ricondurre entro limiti definiti il potere dell'INAIL di rettificare i propri provvedimenti di erogazione delle prestazioni, l'introduzione della disciplina dell'infortunio « in itinere ».

Per quanto attiene, inoltre, l'auspicata riforma del collocamento dei disabili, si rappresenta che è stata approvata la legge 12 marzo 1999, n. 68, che introduce nuove norme per il diritto al lavoro degli stessi.

In merito, infine, alla necessità di potenziare efficacemente piani di intervento in materia di prevenzione, sono previsti tra i criteri direttivi, cui il Governo dovrà informare il proprio operato, provvedimenti volti a sostenere e finanziare — attraverso la destinazione di risorse economiche dell'INAIL — programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese del settore agricolo e artigianale alle normative sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ZACCHERA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la città di Domodossola non solo rappresenta un importante centro industriale e commerciale, ma anche uno dei principali nodi ferroviari e valichi di frontiera del Paese;

attualmente non esiste un servizio pomeridiano di bancoposta e tutte le operazioni in denaro debbono concludersi nella mattinata;

vi sarebbe un ampio bacino di utenza anche per un'apertura pomeridiana degli sportelli —:

se non ritenga opportuno intervenire sull'ente Poste al fine di sollecitare un'apertura pomeridiana dei servizi a denaro nell'ufficio di Domodossola città.

(4-22258)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutarî della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato — ha comunicato che, presso le agenzie postali di Domodossola città e Gravellona Toce, dal 1° aprile u.s., è stata disposta in via sperimentale l'apertura pomeridiana con offerta alla clientela di tutti i servizi, inclusi quelli di bancoposta.

Tale sperimentazione, ha precisato la società, rientra nel suo nuovo « piano sportelli » che, avviato a livello territoriale al fine di ottimizzare l'offerta dei servizi, articola gli orari di apertura in funzione delle necessità della clientela.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.